Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVI - N. 31

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 4 agosto 1999 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 164 del 15 luglio 1999

MINISTERO DELLA DIFESA

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 giugno 1999, n. 0190/Pres.

Legge regionale 13/1998, articolo 118. Disciplina delle modalità relative alla presentazione delle domande di contributo da parte delle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che all'articolo 118 impartisce disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;

CONSIDERATO che il detto articolo al primo comma punto b), autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare contributi fino ad un massimo del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per la realizzazione di programmi e di progetti di attività per l'informazione, l'educazione, la formazione, l'assistenza e la tutela del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto consumatore ed utente;

RILEVATO che il citato articolo al secondo comma, stabilisce che per poter beneficiare dei contributi, le associazioni dei consumatori e degli utenti debbono essere in possesso di determinati requisiti che sono elencati dal punto a) al punto f);

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 del predetto articolo, gli interessati per ottenere il contributo, debbono presentare domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo e che le modalità relative alla presentazione delle domande per gli esercizi finanziari 1999-2000 dovranno essere disciplinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro i sessanta giorni successivi all'approvazione del bilancio triennale 1999-2001 nonché della legge finanziaria regionale per l'anno 1999;

RITENUTO pertanto di determinare le modalità relative alla presentazione delle domande di contributo;

VISTO il parere favorevole espresso dal competente Comitato dipartimentale nella seduta del 23 aprile 1999;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 4 giugno 1998;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 118 terzo comma della legge regionale 13/1998, le modalità relative alla presentazione delle domande di contributo da parte delle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per gli esercizi finanziari 1999-2000 vengono così determinate:

a) le domande dovranno essere presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro il 31 agosto;

b) le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante ed essere corredate dai seguenti allegati:

1. atto costitutivo e statuto;
2. preventivo di spesa;
3. programma di attività;
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 118, comma 2, della legge regionale 13/1998.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 giugno 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 luglio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 286

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 luglio 1999, n. 0231/Pres.

Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia. Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 ed in particolare l'articolo 16 della medesima, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 che regola la composizione ed i compiti del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il proprio decreto n. 0210/Pres. del 26 giugno 1995, con il quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente suddetto;

ATTESO che detto Collegio è venuto a scadere per compiuto quadriennio;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla sua ricostituzione;

VISTO l'articolo 71, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18;

DECRETA

• È ricostituito il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia nelle persone dei signori:

- dott. Arturo Soresi - Presidente, iscritto nel registro dei revisori contabili;
- dott. Luca Perosa, componente;
- rag. Franco Spizzo, componente.

• Il predetto Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 luglio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 luglio 1999, n. 0232/Pres.

Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento. Conferma della gestione commissariale sino all'insediamento degli organi ordinari a seguito delle elezioni consortili del 13 giugno 1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. 11 luglio 1997 n. 0220/Pres. con cui, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44 è stata istituita la nuova gestione commissariale per l'amministrazione del nuovo Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento;

ATTESO che con il predetto decreto sono stati nominati sino al 30 giugno 1998 quali amministratori straordinari:

Commissario: Giovanni Melchior - Presidente della Consulta;

Membri della Consulta: Rizzi Leonardo, Savorgnan Dante, De Luca Pier Eliseo, Della Picca Oliviero, Venier Romano Giorgio, Vello Giorgio, Pertoldi Flavio;

Presidente del Collegio dei revisori dei conti: Puiatti dott. Eugenio.

VISTO il D.P.G.R. n. 240/Pres. del 23 giugno 1998 con il quale i mandati del Commissario Giovanni Melchior, della Consulta commissariale e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti sono stati prorogati sino al 30 giugno 1999;

VISTO inoltre il D.P.G.R. 20 novembre 1998 n. 404/Pres. con cui vengono nominati consultori i signori Mario Cattaruzzi e Giovanna Bassi;

PRESO ATTO che l'Amministrazione straordinaria ha esaurito tutti i compiti previsti dai precitati decreti del Presidente della Giunta regionale addivenendo alla elezione degli organi ordinari in data 13 giugno 1999, giusta nota commissariale 17 giugno 1999, prot. 2973;

ATTESO che per gli adempimenti previsti dagli articoli 45, 46, 47, 48, 49 dello Statuto Consorziale approvato con D.P.G.R. 9 giugno 1998 n. 0206/Pres. i tempi tecnici di insediamento degli amministratori ordinari rendono necessaria la prosecuzione ancora per alcuni mesi della gestione commissariale;

VISTA la nota del Commissario del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento del 6 luglio 1999 prot. arrivo 1-14/10804 del 7 luglio 1999 con cui si dà atto degli adempimenti svolti e di quelli da porre in essere e si prevede la data di convocazione del Consiglio per il giorno 10 settembre 1999;

RITENUTO di confermare l'attuale amministrazione commissariale sino all'insediamento degli organi amministratori ordinari, per gli atti di ordinaria amministrazione e comunque non oltre il 30 settembre 1999 confermando nella carica i signori:

Commissario: Giovanni Melchior;

Membri della Consulta: Rizzi Leonardo, Savorgnan Dante, De Luca Pier Eliseo, Della Picca Oliviero, Vello Giorgio, Pertoldi Flavio, Cattaruzzi Mario, Bassi Giovanna;

Presidente del Collegio dei revisori dei conti: Puiatti dott. Eugenio.

RITENUTO di conferire quale emolumento per il Commissario e per il Presidente del Collegio dei revisori gli importi così come previsti al punto 7) del D.P.G.R. 11 luglio 1992, n. 220, proporzionalmente alla durata delle cariche;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 44/1983 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto regionale;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 29/1992;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2244 del 9 luglio 1999;

DECRETA

1. Per gli atti di ordinaria amministrazione del Consorzio Ledra Tagliamento sino all'insediamento degli organi di amministrazione ordinari, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, sono confermati nella gestione commissariale del predetto Consorzio i signori:

Commissario: Giovanni Melchior.

Membri della Consulta: Rizzi Leonardo, Savorgnan Dante, De Luca Pier Eliseo, Della Picca Oliviero, Vello Giorgio, Pertoldi Flavio, Cattaruzzi Mario, Bassi Giovanna.

Presidente del Collegio dei revisori dei conti: Puiatti dott. Eugenio.

2. Si confermano quale emolumento per il Commissario e per il Presidente del Collegio dei revisori dei conti gli importi come previsti al punto 7) del D.P.G.R. 11 luglio 1997, n. 220, proporzionalmente alla durata delle cariche.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, lì 19 luglio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 luglio 1999, n. 0233/Pres.

Consorzio estrazione inerti F.V.G. S.r.l. - Udine. Progetto di coltivazione di una cava e sistemazione ambientale con discarica di 2ª categoria tipo B, in comune di Dignano (Udine). Procedura di V.I.A. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni, recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di V.I.A. alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 27 maggio 1998 con la quale il Consorzio Estrazione Inerti F.V.G. di Udine ha chiesto all'Amministazione regionale la pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale di una cava, da realizzarsi in Comune di Dignano;

RILEVATO che l'intervento proposto è compreso negli allegati II, punto 1 e XII, punto 7 del Regolamento succitato;

CONSIDERATO che dall'esame preliminare effettuato ai sensi del'articolo 12 della citata legge regionale 43/1990, la documentazione è risultata incompleta;

CONSIDERATO altresì che con D.P.G.R. n. 0286/Pres. di data 30 luglio 1998 sono stati sospesi i termini per l'esame degli elaborati e il proponente è stato invitato ad integrare la documentazione mancante;

VISTA la nota AMB/8141/VIA-18 di data 15 aprile 1999 con la quale il Consorzio è stato invitato a fornire le suddette integrazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'archiviazione della pratica;

ESAMINATI gli elaborati progettuali integrativi trasmessi dal Consorzio in data 19 maggio 1999;

PRESO ATTO della richiesta del proponente di espletare la procedura di V.I.A. limitatamente alla parte di progetto riguardante l'attività estrattiva;

RITENUTO di procedere ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990 all'individuazione delle Autorità e del pubblico interessati alla realizzazione del progetto;

CONSIDERATO che lo stesso si colloca nel territorio del Comune di Dignano

DECRETA

1) Sono individuate quali Autorità interessate alla valutazione del progetto di coltivazione di una cava in Comune di Dignano, presentato dal Consorzio Estrazione Inerti F.V.G. di Udine:

- il Comune di Dignano;
- la Provincia di Udine;
- L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli».

2) A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione regionale dell'ambiente - Servizio V.I.A., via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Dignano sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 luglio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 26 luglio 1999, n. 0239/Pres.

Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia - E.S.A. Nomina del Presidente e ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come modificata dalla legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, ed in particolare gli articoli 6, primo comma, e 10, primo comma, concernenti rispettivamente le modalità di costituzione e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia - E.S.A., nonché le modalità di nomina del Presidente dell'Ente stesso;

VISTO il proprio decreto n. 0181/Pres. del 12 giugno 1995, con il quale si è provveduto alla nomina del

Presidente di detto Ente nonché alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione del medesimo per la durata di quattro anni;

ATTESO che detti organi risultano ormai scaduti e che pertanto si rende necessario procedere al loro rinnovo;

VISTA la nota del 19 maggio 1999 con la quale la Federazione regionale del Friuli-Venezia Giulia - Confartigianato e la C.N.A. regionale del Friuli-Venezia Giulia hanno indicato, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10 della citata legge regionale n. 21/1965, la rosa di nominativi tra i quali individuare il Presidente dell'E.S.A.;

RITENUTO di nominare quale Presidente il p.i. Silvano Pascolo;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dalla Giunta per le nomine del Consiglio regionale nella seduta del 22 luglio 1999, ai sensi della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE altresì le designazioni degli Enti ed organismi chiamati ad esprimere i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione dell'E.S.A.;

VISTA la legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le deliberazioni giuntali dell'11 giugno 1999 n. 1902 e del 23 luglio 1999, n. 2399;

DECRETA

- il p.i. Silvano Pascolo è nominato Presidente dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia - E.S.A. per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto.
- Il Consiglio di amministrazione dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia - E.S.A. è ricostituito, per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto nella seguente composizione:

• dott. Giuseppe Vittigli, rappresentante della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, esperto in materia di artigianato;

• sig. Pietro Botti, sig. Silvano Galetti, sig. Aldo Zadro, sig. Marco Pahor, sig. Roberto Fabris, sig. Gianni Forcione, rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative operanti nella Regione, designati dalla Confartigianato regionale del Friuli-Venezia Giulia e dalla C.N.A. regionale del Friuli-Venezia Giulia;

• prof. Bruno Tellia, designato dall'Università degli Studi di Udine;

• prof. Claudio Sambri, designato dall'Università degli Studi di Trieste;

- sig. Norberto Urli, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 luglio 1999

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 2 luglio 1999, n. 107/SASM.

Approvazione del programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998 comprensivo dei fondi per opere pubbliche riguardanti l'anno 1996 (saldo) e della Sezione di programma per l'anno 1998 della Comunità montana della Carnia.

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO
DELLA MONTAGNA

PREMESSO che, la Comunità montana della Carnia ha adottato con unica deliberazione dell'Assemblea generale n. 3 del 25 marzo 1999:

- il Programma straordinario di opere ed interventi di cui alla legge regionale 29/1973 e successive modificazioni ed integrazioni per l'anno 1998, comprensivo dei fondi di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/1994 relativi all'anno 1996 - saldo;
- la Sezione di programma di cui all'articolo 23 e 25 della legge regionale 35/1987 e successive modificazioni ed integrazioni per l'anno 1998;

PREMESSO che i citati documenti programmatici della Comunità sono stati adottati in forza alle assegnazioni finanziarie effettuate con decreti numero 66/SASM, 67/SASM, 68/SASM e 69/SASM del 22 giugno 1998 del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1154 del 24 aprile 1998, con la quale, tra l'altro, viene autorizzato per l'anno 1998, il finanziamento dei programmi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, redatti ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 29/1973 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che il Programma straordinario di opere ed interventi della Comunità montana è così articolato:

A. Finanziamento spese correnti	L. 47.288.108
B. Attività produttive. Interventi di completamento nel settore delle attività produttive	L. 200.000.000
C. Forestazione. Interventi di completamento e manutenzione straordinaria nel settore delle viabilità forestali e secondarie e del catasto delle piste forestali	L. 350.000.000
D. Infrastrutture turistiche in quota. Interventi per la promozione e lo sviluppo del turismo alpino tramite opere di manutenzione, potenziamento e valorizzazione di infrastrutture e strutture esistenti	L. 150.000.000
Totale	L. 747.288.108

CONSIDERATO che la Sezione di programma della Comunità montana risulta così succintamente articolata:

- concessione di aiuti in conto capitale a favore di produttori agricoli singoli od associati per le finalità previste dagli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993 nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 950/1997.

  In particolare, saranno prese in considerazione le domande di contributo già presentate a questo Ente a partire dall'anno 1990 e seguenti e che finora non è stato possibile soddisfare, riguardanti per la stragrande maggioranza richieste di contributo per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole moderne impiegabili nei vari processi produttivi che interessano l'agricoltura e la zootecnia.
- Concessione di aiuti per gli investimenti collettivi, con pari grado di priorità rispetto agli interventi di cui al punto precedente, come definiti dal sottotitolo II dell'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 950/1997, entro i limiti massimi fissati dal Regolamento medesimo.

  Detti aiuti sono finalizzati alla realizzazione di investimenti collettivi per la produzione, il magazzinaggio e la distribuzione di foraggi, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli sfruttati in comune e, nelle zone di montagna, per i punti d'acqua, le strade ad accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e i ricoveri per le mandrie.

  Importo L. 141.450.000

CONSIDERATO che il punto A) del Programma straordinario relativo alle spese correnti è previsto dall'articolo 28 bis della legge regionale 29/1973, modificato dall'articolo 5 della legge regionale 54/1986;

VISTO che la Direzione regionale delle foreste con nota del 12 maggio 1999 esprime parere favorevole in merito agli interventi del programma;

VISTO che la Direzione regionale del commercio e del turismo con nota del 12 maggio 1999 esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sugli interventi per la promozione e lo sviluppo del turismo alpino;

VISTO che la Direzione regionale dell'industria con nota del 19 maggio 1999 comunica di non avere osservazioni da formulare in merito al programma della Comunità montana;

VISTO che la Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato non ha espresso osservazioni in merito agli interventi adottati dalla Comunità montana;

ATTESO che le iniziative previste nella «Sezione di programma» rientrano nelle fattispecie di intervento indicate per le finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

RICHIAMATA la Comunità montana al rispetto, per quanto riguarda ogni iniziativa nel settore agricolo, dei limiti e dei criteri indicati nel D.P.G.R. n. 07/Pres. del 15 gennaio 1998, attuativo del Regolamento (CE) n. 950/1997 nelle parti in cui sostituisce il D.P.G.R. n. 0446/Pres. del 9 novembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover far obbligo alla Comunità montana di inviare, prima dell'erogazione degli incentivi concernenti le iniziative per l'agricoltura, al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati riguardanti i singoli beneficiari, i tipi di iniziativa e la spesa ammessa con il relativo contributo, per il loro successivo inoltro alla Direzione regionale dell'agricoltura;

CONSIDERATO che la Comunità montana della Carnia ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1998 in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTO l'articolo 6, comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l' Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed inter-

venti delle Comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1963 del 17 giugno 1999;

DECRETA

- è approvato il Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998 comprensivo dei fondi di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/1994 relativi all'anno 1996 - saldo e la «Sezione di programma», per l'anno 1998, per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993, così come adottati dalla Comunità montana della Carnia con deliberazione assembleare n. 3 del 25 marzo 1999;
- si fa obbligo alla Comunità montana della Carnia il rispetto dei Regolamenti comunitari nonché di inviare al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati relativi ai beneficiari come già enunciato nella parte narrativa del presente atto.

Udine, 2 luglio 1999

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 2 luglio 1999, n. 108/SASM.

Approvazione della Sezione di programma concernente interventi per l'agricoltura per l'anno 1998 della Comunità montana Val D'Arzino - Val Cosa - Val Tramontina.

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana Val d'Arzino - Val Cosa - Val Tramontina ha adottato con deliberazione dell'assemblea generale n. 8 del 27 marzo 1999, la «Sezione di Programma» comprendente le iniziative per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993, per un importo di lire 34.700.000, per l'anno 1998, secondo l'assegnazione effettuata con decreto n. 66/SASM del 22 giugno 1998 del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

CONSIDERATO che la «Sezione di programma» della Comunità montana risulta così articolata:

- Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività economiche integrative del reddito familiare (articoli 23 - 25 della legge regionale 35/1987):

a) La concessione di aiuti per gli investimenti collettivi, come definiti dall'articolo 20, comma 1, Titolo VI, del Regolamento CEE n. 2328/1991 del Consiglio della Comunità Europea del 15 luglio 1991, entro i limiti fissati dal Regolamento stesso. Vi sono compresi investimenti collettivi:
   - per la produzione di foraggi, il loro stoccaggio e la loro distribuzione;
   - per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e di alpeggi sfruttati in comune, nonché nelle zone di montagna, per i punti d'acqua, le strade di accesso immediato ai pascoli ed agli alpeggi ed i ricoveri per le mandrie.

b) La concessione di aiuti in conto capitale nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati nel Regolamento di cui alla lettera a), ai produttori agricoli singoli o associati ed alle Associazioni dei produttori agricoli di cui alla legge regionale 41/1984, per interventi diretti allo sviluppo delle colture pregiate, della zootecnia, delle produzioni animali e per la realizzazione di impianti e l'acquisto di strutture ed attrezzature per la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni locali.

c) La concessione a favore degli imprenditori singoli ed associati ed associazioni di allevatori, di aiuti in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il Regolamento CEE n. 2328/1991, per la ristrutturazione e il riuso di fabbricati rurali nel rispetto delle tipologie e dell'architettura tipica della zona o per l'introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato-pascolo.

d) Effettuare spese dirette nonché concedere a Comuni, altri Enti pubblici, organizzazioni professionali agricole, associazioni culturali e ricreative, contributi una tantum per l'organizzazione di manifestazioni a carattere turistico e culturale, di itinerari turistici e di escursioni guidate, ai fini di favorire la più ampia fruizione del patrimonio naturalistico e culturale dei territori montani. I contributi sono concessi nella misura massima del 50% della spesa ammissibile.

Per gli interventi di cui sopra è stato assegnato il finanziamento di lire 34.700.000, per l'anno 1998.

ATTESO che le iniziative previste nella «Sezione di programma» rientrano nelle fattispecie di intervento indicate per le finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

RICHIAMATA la Comunità montana al rispetto per quanto riguarda ogni iniziativa dei limiti e dei criteri indicati nel D.P.G.R. n. 07/Pres. del 15 gennaio 1998, attuativo del Regolamento (CE) n. 950/1997 nelle parti in cui sostituisce il D.P.G.R. n. 0446/Pres. del 9 novembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la Comunità montana Val d'Arzino - Val Cosa - Val Tramontina ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1998, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

RITENUTO di dover far obbligo alla Comunità montana di inviare, prima dell'erogazione degli incentivi concernenti le iniziative in parola, al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati riguardanti i singoli beneficiari, i tipi d'iniziativa e la spesa ammessa con il relativo contributo, per il loro successivo inoltro alla Direzione regionale del'agricoltura;

VISTO l'articolo 6, comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l' Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1964 del 17 giugno 1999,

DECRETA

Articolo 1

È approvta la «Sezione di programma», per l'anno 1998, per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993, così come adottata dalla Comunità montana Val d'Arzino - Val Cosa - Val Tramontina con deliberazione assembleare n. 8 del 27 marzo 1999.

Articolo 2

Si fa obbligo alla Comunità montana Val d'Arzino - Val Cosa - Val Tramontina il rispetto dei Regolamenti comunitari nonché di inviare al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati relativi ai beneficiari come già enunciato nella parte narrativa del presente atto.

Udine, 2 luglio 1999

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 2 luglio 1999, n. 109/SASM.

Approvazione del programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998 della Comunità montana Meduna-Cellina.

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana Meduna-Cellina ha adottato con deliberazione dell'assemblea generale n. 9 del 25 marzo 1999 il Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998 per un importo di lire 105.400.000, secondo l'assegnazione effettuata con decreto n. 68/SASM del 22 giugno 1998 del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1154 del 24 aprile 1998, con la quale, tra l'altro, viene autorizzato per l'anno 1998 il finanziamento dei programmi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, redatti ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 29/1973, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che il programma comunitario è così articolato:

1. Spese correnti (articolo 28 bis legge regionale 29/1973 e successive modificazioni ed integrazioni)	L.	10.540.000
2. Realizzazione di un capannone industriale da dare in locazione a nuove imprese nella zona industriale di Pinedo, in Comune di Cimolais (quota parte)	L.	94.860.000
Totale	L.	105.400.000

VISTO che la Direzione regionale dell'industria con nota del 19 maggio 1999 comunica di non avere osservazioni da formulare in merito al programma della Comunità montana;

VISTO che il punto 1) del Programma relativo alle spese correnti è previsto dall'articolo 28 bis della legge

regionale 29/1973 modificato dalla legge regionale 54/1996, articolo 5;

CONSIDERATO che l'intervento di cui al punto 2) costituisce la prosecuzione ed integrazione dell'intervento a suo tempo già approvato e finanziato con precedenti programmi dell'Ente montano;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

ATTESO che la Comunità montana Meduna-Cellina ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1998 in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l' Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1965 del 17 giugno 1999.

DECRETA

– è approvato il Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998 così come adottato dalla Comunità montana Meduna-Cellina con deliberazione dell'Assemblea generale n. 9 del 25 marzo 1999.

Udine, 2 luglio 1999

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 2 luglio 1999, n. 110/SASM.

Approvazione del programma straordinario di opere ed interventi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 828/1982, per l'anno 1998 della Comunità montana Meduna-Cellina.

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana Meduna-Cellina ha adottato con deliberazione dell'assemblea generale n. 10 del 25 marzo 1999 il Programma straordinario di opere ed interventi, nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 828/1982, per l'anno 1998 per un importo di lire 173.100.000, secondo l'assegnazione effettuata con decreto n. 69/SASM del 22 giugno 1998 del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1154 del 24 aprile 1998, con la quale, tra l'altro, viene autorizzato per l'anno 1998 il finanziamento dei programmi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, redatti ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 29/1973, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che il programma comunitario è così articolato:

1. Spese correnti (articolo 28 bis legge regionale 29/1973 e successive modificazioni ed integrazioni)	L. 17.310.000
2. Ripristini ambientali ed arredi urbani	
a) Comune di Montereale Valcellina: Oasi lacustre «Ex bacino di carico ENEL» in località «Partidor». Acquisizione aree di servizio.	L. 35.000.000
b) Comune di Cavasso Nuovo: contributo per la realizzazione di un centro polifunzionale ad uso ricreativo (lavori di arredo e recinzione area per scopi sportivi e ricreativi)	L. 35.000.000
3. Contributo all'Istituto Professionale per l'Industria e Artigianato di Maniago per il potenziamento dei laboratori di meccanica	
a) arredamento dell'attrezzatura tecnica	L. 10.000.000
4. Realizzazione di un capannone industriale da dare in locazione a nuove imprese nella zona industriale di Pinedo, in comune di Cimolais (quota parte)	L. 75.790.000
Totale	L. 173.100.000

VISTO che il punto 1) del Programma relativo alle spese correnti è previsto dall'articolo 28 bis della legge regionale 29/1973 modificato dall'articolo 5 della legge regionale 54/1996;

VISTO che il Servizio delle attività ricreative e sportive con nota del 10 maggio 1999 ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al programma straordinario della Comunità montana;

VISTO che la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota dell'11 maggio 1999, comunica di non avere, per quanto di competenza, alcuna osservazione da formulare in merito;

VISTO che la Direzione regionale delle foreste con nota del 12 maggio 1999 esprime parere favorevole in merito agli interventi del programma;

VISTO che la Direzione regionale dell'industria con nota del 19 maggio 1999 comunica di non avere osservazioni da formulare in merito al programma della Comunità montana;

CONSIDERATO che l'intervento di cui al punto 4) costituisce la prosecuzione ed integrazione dell'intervento a suo tempo già approvato e finanziato con precedenti programmi dell'Ente montano;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

ATTESO che la Comunità montana Meduna-Cellina ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1998 in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l' Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1966 del 17 giugno 1999;

DECRETA

– è approvato nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 828/1982 il Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998, così come adottato dalla Comunità montana Meduna-Cellina con deliberazione dell'Assemblea generale n. 10 del 25 marzo 1999.

Udine, 2 luglio 1999

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 2 luglio 1999, n. 111/SASM.

Approvazione del programma di opere pubbliche per l'anno 1996 (saldo) della Comunità montana Meduna-Cellina.

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana Meduna-Cellina ha adottato con deliberazione dell'assemblea generale n. 11 del 25 marzo 1999 il Programma per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 5/1994, articolo 12 per un importo di lire 330.882, per l'anno 1996 (saldo) assegnato con decreto n. 67/SASM del 22 giugno 1998 del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

CONSIDERATO che il programma comunitario è così articolato:

1. Realizzazione di un capannone industriale da dare in locazione a nuove imprese nella zona industriale di Pinedo, in Comune di Cimolais (quota parte) L. 330.882

VISTO che la Direzione regionale dell'industria con nota del 19 maggio 1999 comunica di non avere osservazioni da formulare in merito al programma della Comunità montana;

CONSIDERATO che l'intervento di cui sopra costituisce la prosecuzione ed integrazione dell'intervento a suo tempo già approvato e finanziato con precedenti programmi dell'Ente montano;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

ATTESO che la Comunità montana Meduna-Cellina ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1998 in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l' Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, di cui agli articoli 15 e

seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1967 del17 giugno 1999;

DECRETA

- di approvare il Programma per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 5/1994 articolo 12, per l'anno 1996 (saldo), così come adottata dalla Comunità montana Meduna-Cellina con deliberazione dell'Assemblea generale n. 11 del 25 marzo 1999.

Udine, 2 luglio 1999

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 2 luglio 1999, n. 112/SASM.

Approvazione del programma relativo al finanziamento straordinario per l'attuazione di interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo e ambientale, per il sostegno e promozione delle attività agricole e zootecniche e per la promozione delle attività culturali per l'anno 1999 della Comunità montana del Carso.

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che l'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un finanziamento di lire 7.500 milioni alla Comunità montana del Carso suddiviso per lire 1.500 milioni annui, per il periodo 1997-2001 per l'attuazione di interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo e ambientale, per il sostegno delle attività produttive minori e per la promozione delle attività culturali, anche mediante la realizzazione e il miglioramento delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività stesse;

ATTESO che la Comunità montana è tenuta a predisporre annualmente apposito programma da adottare ed approvare ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la Comunità montana del Carso per l'attuazione degli interventi di cui al citato articolo 16 ha adottato, con deliberazione dell'assemblea generale n. 4 del 29 aprile 1999 il seguente programma per l'anno 1999:

concessione di contributi alle cooperative miste, consorzi, circoli e associazioni culturali, cooperative agricole e imprenditori agricoli singoli o associati per l'attuazione dei seguenti interventi:

- per la salvaguardia del patrimonio boschivo e ambientale:
  cure colturali nei boschi; realizzazione e/o manutenzione di piste forestali; realizzazione di pascoli; muretti tipici carsici, impianti antincendio con posa in opera di tubazioni interrate e idranti; recinzioni in rete anche metallica dei pascoli; acquisto di terreni per la realizzazione degli interventi sopraccennati, risanamento aree degradate;
- per il sostegno e promozione delle attività agricole e zootecniche:
  realizzazione di strutture per l'allevamento di bovini da latte e/o da ingrasso; allevamento caprini e ovini nonché della selvaggina (ungulati ecc.);
- per la promozione delle attività culturali:
  realizzazione, ristrutturazione, completamento, miglioramento, sistemazioni interne ed esterne ecc. delle strutture per attività culturali.

lire 1.500.000.000

ATTESO che la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota del 27 maggio 1999 comunica di non avere, per quanto di competenza, alcuna osservazione da formulare in merito;

VISTO che la Direzione regionale delle foreste con nota del 4 giugno 1999 esprime parere favorevole in merito agli interventi in oggetto;

VISTO che la Direzione regionale dell'agricoltura con nota del 27 maggio 1999 comunica peraltro che, dall'atto trasmesso non appaiono emergere elementi ostativi allo svolgimento, da parte dell' Ente, del programma approvato;

VISTO che la Comunità montana per l'erogazione dei contributi di cui al Programma straordinario ha adottato apposito Regolamento e sue successive modificazioni con deliberazioni n. 14 del 29 aprile 1997, n. 28 del 6 ottobre 1997 e n. 8 del 28 aprile 1998, ritenute legittime dal Comitato Regionale di Controllo;

RITENUTO di dover raccomandare alla Comunità montana, l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987 come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993 per il settore agricoltura;

RITENUTO di dover richiamare la Comunità montana, prima dell'erogazione degli incentivi concernenti le iniziative nel settore agricolo e zootecnico, al rispetto delle disposizioni del regolamento dell'Ente per quanto concerne l'invio dei dati al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, riguardanti i singoli beneficia-

ri, i tipi di iniziativa e la spesa ammessa con il relativo contributo, per il loro successivo inoltro alla Direzione regionale dell'agricoltura;

CONSIDERATO che la Comunità montana del Carso ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1998, in osservanza del disposto dell'articolo 19, ultimo comma, della legge regionale 29/1973 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986, e che dovrà entro il termine previsto dalla nota prot. UP/SRCM/5618/D.13.3 del 5 dicembre 1995 presentare anche lo stato di attuazione dei programmi di cui al citato articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, aggiornati al 31 dicembre 1999;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1968 del17 giugno 1999;

DECRETA

- è approvato il Programma per l'anno 1999 per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, adottato dalla Comunità montana del Carso con deliberazione assembleare n. 4 del 29 aprile 1999, raccomandando l'osservanza delle disposizioni regolamentari e legislative sopra citate;
- si invita la Comunità montana del Carso ad inviare lo stato di attuazione dei precedenti programmi, entro il termine di cui alla nota protocollo UP/SRCM/5618/D.13.3 del 5 dicembre 1995, aggiornato al 31 dicembre 1999.

Udine, 2 luglio 1999

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA 18 giugno 1999, n. 329/Istr.

Legge 11 gennaio 1996, n. 23: norme per l'edilizia scolastica. Approvazione del piano annuale 1998 (terzo piano annuale del triennio 1996-1998).

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica», che all'articolo 4 prevede il finanziamento di opere di edilizia scolastica nell'ambito di Piani generali triennali e Piani annuali di attuazione, predisposti ed approvati dalle Regioni;

VISTO il Piano generale triennale di edilizia scolastica 1996-1998 per la Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto n. 288/Istr. del 25 luglio 1996, predisposto sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1985 del 3 maggio 1996, in conformità di quanto disposto dalla legge regionale 10/1988, che attribuisce alle Province la competenza programmatoria in materia;

PREMESSO che è stato dato corso al primo ed al secondo piano annuale di attuazione e che gli interventi in essi inseriti sono o già ultimati o comunque in regolare fase di avvio ed esecuzione;

VISTO il decreto in data 18 marzo 1999 del Ministro della pubblica istruzione, concernente la «Ripartizione dei finanziamenti a favore delle Regioni per l'attivazione del terzo piano annuale del primo piano triennale di programmazione di opere di edilizia scolastica», che attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 18.667.120.000, per la realizzazione del piano annuale 1998, da definire e trasmettere al Ministero stesso entro 90 giorni dal 23 marzo 1999, data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale;

VISTA la nota D11/1195 del 1° aprile 1999 con cui il Ministero della pubblica istruzione precisa che il predetto importo di lire 18.667.120.000 è costituito per lire 16.970.950.041 dalla somma degli importi spettanti alle quattro Province della Regione, secondo i criteri individuati nel citato decreto ministeriale del 18 marzo 1999, cui è stato poi aggiunto l'importo di lire 1.696.170.000, determinato per la Regione nel suo complesso quale quota relativa alla «capacità di spesa» regionale, calcolata sulla base dello stato di attuazione delle precedenti assegnazioni statali in materia;

VISTA la deliberazione n. 1614 del 21 maggio 1999, con cui la Giunta regionale, ai fini della predisposizione

dei previsti piani provinciali ha, fra l'altro, approvato - in conformità alla precedente D.G.R. n. 1985/1996 - il seguente schema di ripartizione tra le Province della somma attribuita alla Regione per la formazione del Piano regionale 1998:

Amm.ne provinciale di Gorizia	L.	5.170.495.025
Amm.ne provinciale di Pordenone	L.	3.953.121.726
Amm.ne provinciale di Trieste	L.	5.336.116.241
Amm.ne provinciale di Udine	L.	4.207.387.008
Totale	L.	18.667.120.000

PRESO atto che, sulla base della programmazione triennale di cui al suindicato decreto n. 288/Istr. del 25 luglio 1996, le quattro Amministrazioni provinciali hanno ora provveduto ad approvare le rispettive proposte di piano annuale 1998;

VISTI gli atti deliberativi a tale scopo assunti:

- da parte della Provincia di Gorizia: D.C.P. n. 19 del 15 giugno 1999,
- da parte della Provincia di Pordenone: D.C.P. n. 11 del 4 maggio 1999,
- da parte della Provincia di Trieste: D.C.P. n. 40 del 15 giugno 1999,
- da parte della Provincia di Udine: D.C.P. n. 39578/1999/50 del 2 giugno 1999,

tutti immediatamente esecutivi;

VISTI i relativi pareri favorevoli espressi dai rispettivi Provveditori agli studi:

- n. 99G/3690 del 15 giugno 1999 del Provveditore di Gorizia,
- n. 1438/A23c del 4 maggio 1999 del Provveditore di Pordenone, come rettificato in data 9 giugno 1999;
- n. 11754/A23/1 del 9 giugno 1999 del Provveditore di Trieste, come confermato in data 15 giugno 1999, con nota prot. n. 12287;
- n. 1273/A19.99 del 16 giugno 1999 del Provveditore di Udine;

PRESO ATTO che i programmi predisposti dalle Province si inquadrano nelle previsioni del piano triennale 1996 - 1998 già approvato, rideterminando peraltro gli interventi oggetto del terzo anno, tenuto conto delle seguenti esigenze:

- selezione degli interventi prioritari compatibilmente con l'entità delle effettive assegnazioni finanziarie;
- valutazione aggiornata delle esigenze prioritarie, sempre restando nell'ambito del piano triennale, tenuto conto che alcune opere sono state già eseguite e altre sono risultate più necessarie, anche in considerazione dell'intervenuta approvazione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche;

PRESO ATTO inoltre che sono stati tenuti in considerazione tutti gli elementi richiesti dalla legge 23/1996 (in particolare i progetti preliminari e la valutazione dei costi per i singoli Enti territoriali competenti inseriti nel piano stesso) e che tutti gli interventi proposti rientrano tra le tipologie contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge stessa;

VALUTATA pertanto la congruità e la complessiva coerenza delle proposte approvate dalla quattro Amministrazioni provinciali con le previsioni del piano triennale;

PRESO atto che con nota prot. n. 2030/A23B del 17 giugno 1999 il Sovrintendente scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha espresso parere favorevole in merito al piano in parola;

RITENUTO quindi di predisporre ed approvare secondo l'allegato prospetto, parte integrante del presente provvedimento, il piano 1998 (contenente i progetti preliminari), corrispondente al terzo piano annuale del primo piano triennale di programmazione, per gli interventi di edilizia scolastica nella Regione Friuli-Venezia Giulia assistiti dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come modificata dalla legge regionale 31/1996 e dalla legge regionale 35/1996;

DECRETA

Articolo 1

È approvato secondo l'allegato prospetto, parte integrante del presente provvedimento, il piano 1998 (contenente i progetti preliminari), corrispondente al terzo piano annuale del primo piano triennale di programmazione, per gli interventi di edilizia scolastica nella Regione Friuli-Venezia Giulia assistiti dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi.

Articolo 2

Si dà atto inoltre che nella formulazione del predetto piano 1998 sono stati tenuti in considerazione tutti gli elementi richiesti dalla legge 23/1996 (in particolare i progetti preliminari e la valutazione dei costi per i singoli Enti territoriali competenti inseriti nel piano stesso) e che tutti gli interventi proposti rientrano tra le tipologie contemplate dall'articolo 12, comma 6 di tale legge.

Trieste, 18 giugno 1999

ABATE

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

Via S.Francesco, 37 - 34133 Trieste

L. 11 gennaio 1996, n°23, "NORME PER L'EDILIZIA SCOLASTICA"

PIANO REGIONALE TRIENNALE (1996-1998) DI EDILIZIA SCOLASTICA.

PROVINCIA DI: GORIZIA

ANNO: 1998

N.	ENTE PROPONENTE	EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO	COMMA 2 ART 1 L.23/96							COMMA 1 ART 3 L.23/96				VALUTAZIONI DEL COSTO
			a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	
1	Provincia di Gorizia	IPSIA "Leonardo da Vinci"			*						*			1.108.750.025
2	Provincia di Gorizia	Istituto d'arte "Max Fabiani"			*						*			800.000.000
3	Comune di Romans d'Isonzo	Scuola media capoluogo			*						*			350.000.000
4	Comune di Mariano del Friuli	Scuola media capoluogo			*		*				*			240.000.000
5	Comune di Cormons	Polo scolastico: officine ex IPSIA da destinare a scuola elementare			*		*				*	*		1.000.000.000
6	Comune di Sagrado	Scuola elementare v. S. Pio X			*						*			216.745.000
7	Comune di Monfalcone	Scuola elementare "N. Sauro"			*						*			510.000.000
8	Comune di Ronchi dei Legionari	Scuola media "L. da Vinci"			*						*			375.000.000
9	Comune di Gorizia	Scuola media "G.I. Ascoli"			*						*			570.000.000
	TOTALI													**5.170.495.025**

Allegati:

a) Atto deliberativo del Consiglio provinciale di approvazione del piano

b) Parere del Provveditore agli studi

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

Via S.Francesco, 37 - 34133 Trieste

L. 11 gennaio 1996, n°23, "NORME PER L'EDILIZIA SCOLASTICA"

PIANO REGIONALE TRIENNALE (1996-1998) DI EDILIZIA SCOLASTICA.

PROVINCIA DI: PORDENONE

ANNO: 1998

N.	ENTE PROPONENTE	EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO	COMMA 2 ART.1 L.23/96							COMMA 1 ART.2 L.23/96				VALUTAZIONE DEL COSTO
			a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	
1	Provincia di Pordenone	I.T.A.S. di Spilimbergo			*	*			*		*			2.200.000.000
2	Comune di Aviano	Scuola elementare del capoluogo			*						*			200.000.000
3	Comune di Fiume Veneto	Scuola elementare "C. Battisti" del capoluogo			*						*			250.000.000
4	Comune di Meduno	Complesso scolastico del capoluogo			*						*			103.121.726
5	Comune di Pasiano di Pordenone	Scuola media del capoluogo - palestra			*						*			350.000.000
6	Comune di Pordenone	Scuola elementare "A. Rosmini" del capoluogo			*						*			400.000.000
7	Comune di Pravisdomini	Scuola elementare del capoluogo			*						*			100.000.000
8	Comune di San Vito al Tagliamento	Scuola media statale "N. Tommaseo"			*						*			200.000.000
9	Comune di Vivaro	Scuola media statale di Tesis			*						*			150.000.000
	TOTALI													3.953.121.726

Allegati:
a) Atto deliberativo del Consiglio provinciale di approvazione del piano
b) Parere del Provveditore agli studi

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

Via S.Francesco, 37 - 34133 Trieste

L. 11 gennaio 1996, n°23. "NORME PER L'EDILIZIA SCOLASTICA"

PIANO REGIONALE TRIENNALE (1996-1998) DI EDILIZIA SCOLASTICA.

PROVINCIA DI: TRIESTE

ANNO: 1998

N.	ENTE PROPONENTE	EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO	COMMA 2, ART 1 L.23/96							COMMA 1, ART 2 L.23/96				VALUTAZIONE DEL COSTO
			a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	
1	Comune di Trieste	Scuola elementare Duca d'Aosta		*						*				1.806.016.241
2	Comune di Muggia	Scuola materna di Chiampore	*	*	*						*			200.000.000
3	Comune di Muggia	Scuola elementare di Aquilinia		*	*						*			350.000.000
4	Comune di Muggia	Scuola elementare di lingua slovena		*	*						*			150.000.000
5	Comune di Muggia	Scuola materna Fonderia		*	*						*			150.000.000
6	Comune di San Dorligo della Valle	Scuola elementare di Sant'Antonio in Bosco			*						*			360.000.000
7	Comune di San Dorligo della Valle	Scuola elementare di S. Giuseppe			*						*			70.865.000
8	Comune di San Dorligo della Valle	Scuola elementare di Caresana			*						*			129.235.000
9	Comune di Monrupino	Scuola materna di Zolla			*	*				*	*			50.000.000
10	Provincia di Trieste	I. T. C. "L. da Vinci"			*			*			*			1.650.000.000
11	Provincia di Trieste	I. T. F. "Deledda"		*						*				420.000.000
	TOTALI													**5.336.116.241**

Allegati:

a) Atto deliberativo del Consiglio Provinciale di approvazione del piano

b) Parere del Provveditore agli studi

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

Via S.Francesco, 37 - 34133 Trieste

L. 11 gennaio 1996, n°23, "NORME PER L'EDILIZIA SCOLASTICA"

PIANO REGIONALE TRIENNALE (1996-1998) DI EDILIZIA SCOLASTICA.

PROVINCIA DI: UDINE

ANNO: 1998

N.	ENTE PROPONENTE	EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO	COMMA 2, ART. 1 L. 23/96							COMMA 1, ART. 2 L. 23/96				VALUTAZIONE DEL COSTO
			a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	
1	Provincia di Udine	IPS "Stringher" - Udine	*		*		*			*	*	*	*	4.207.387.008
	TOTALI													**4.207.387.008**

Allegati:

a) Atto deliberativo del Consiglio provinciale di approvazione del piano.

b) Parere del Provveditore agli Studi

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 12 luglio 1999, n. EST.514-D/ESP/1629. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Montenars, per la realizzazione di opere di urbanizzazione delle Borgate Isola - Bulons.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Montenars è autorizzata a corrispondere ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Montenars

1) Fo. 16, mapp. 689 (ex 174/b) di are 0,90
da espropriare: quota indivisa, 32/48 di mq. 90
Indennità: 1/2 x mq. 90 x (Valore venale L./mq. 20.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq. 8) x 32/48 = L. 602.400
L. 602.400 - 40% = L. 361.440
(Euro 186,67)

Quota di comproprietà di: Castenetto Argentina, proprietaria per 4/48; Castenetto Caterina, proprietaria per 4/48; Castenetto Delizia, proprietaria per 4/48; Castenetto Gisella, proprietaria per 4/48; Castenetto Maria Ines, proprietaria per 4/48; Castenetto Pietro, proprietario per 12/48.

2) Fo. 16, mapp. 705 (ex 171/b) di are 0,10
da espropriare: mq. 10
Indennità: 1/2 x mq. 10 x (Valore venale L./mq. 20.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq. 8) = L. 100.400
L. 100.400 - 40% = L. 60.240
(Euro 31,11)

Ditta: Baiano Brigida.

3) Fo. 16, mapp. 637 (ex 431/b) di are 0,10
da espropriare: quota indivisa, 2/6 di mq. 10
Indennità: 1/2 x mq. 10 x (Valore venale L./mq. 20.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq. 8) x 2/6 = L. 33.470
L. 33.470 - 40% = L. 20.080
(Euro 10,37)

Quota di comproprietà di: Giavit Gina, proprietaria per 1/6; Giavit Colomba, proprietaria per 1/6.

4) Fo. 16, mapp. 654 (ex 438/b) di are 0,13
da espropriare: quota indivisa, 12/135 di mq. 13
Indennità: 1/2 x mq. 13 x (Valore venale L./mq. 20.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq. 8) x 12/135 = L. 11.600
L. 11.600 - 40% = L. 6.960
(Euro 3,59)

Quota di comproprietà di: Francile Jean Louise, proprietaria per 4/135; Francile Luciano, proprietario per 4/135; Francile Corinne, proprietaria per 4/135; tutti eredi di Placereani Annetta.

5) Fo. 16, mapp. 655 (ex 437/b) di are 0,10
da espropriare: quota indivisa, 12/90 di mq. 10
Indennità: 1/2 x mq. 10 x (Valore venale L./mq. 20.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq. 8) x 12/90 = L. 13.390
L. 13.390 - 40% = L. 8.030
(Euro 4,15)

Quota di comproprietà di: Francile Jean Luise, proprietaria per 4/90; Francile Luciano, proprietario per 4/90; Francile Corinne, proprietaria per 4/90; tutti eredi di Placereani Annetta.

6) Fo. 16, mapp. 686 (ex 97/b) di are 1,50
da espropriare: quota indivisa, 14/36 di mq. 150
Indennità: 1/2 x mq. 150 x (Valore venale L./mq. 20.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq. 8) x 14/36 = L. 585.670
L. 585.670 - 40% = L. 351.400
(Euro 181,48)

Quota di comproprietà di: Zanitti Delfina (ora presunto erede Zanitti Luigi), proprietaria per 3/36; Isola Silvana, proprietaria per 11/36.

Art. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 12 luglio 1999

PONARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 1999, n. 1638.

Legge regionale 29/1992, articolo 21. Approvazione criteri di priorità per l'ottenimento dei contributi previsti dalla legge regionale 25/1986 in materia di inquinamento atmosferico ed acustico nel territorio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, che prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione, ai sensi della normativa vigente, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a soggetti non direttamente individuati dalla normativa medesima, sono determinati, qualora non siano già previsti, mediante deliberazioni della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5, portante il Bilancio pluriennale 1999-2001 e il bilancio di previsione per l'anno finanziario per l'anno 1999, con la quale, tra l'altro, viene rifinanziato, il capitolo di spesa 2268 relativo alla concessione di finanziamenti alle Provincie per attività di indagine e studio dei fattori climatici e delle componenti meteorologiche, nonché dei fattori di inquinamento atmosferico e acustico di cui alla legge regionale 6 giugno 1986, n. 25;

RILEVATO che i criteri e le modalità di cui all'articolo 21 della precitata legge regionale 29/1992, non sono stati determinati in relazione agli interventi finanziabili con la legge regionale 25/1986, in quanto non ne sussistevano all'epoca i presupposti per mancanza di finanziamenti allocati sul capitolo di competenza;

RITENUTO, in relazione all'assegnazione dei nuovi stanziamenti, di fissare i precitati criteri di priorità;

RITENUTO in proposito di accordare priorità alle domande mirate al completamento e potenziamento delle reti esistenti di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, nonché alle altre iniziative previste nel Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria;

RITENUTO altresì di accordare priorità alle domande relative al settore dell'inquinamento acustico, mirate a realizzare studi ed iniziative che saranno individuati nelle linee guida regionali, in attuazione della legge 447/1995;

VISTO l'elaborato allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale relativo alla determinazione dei criteri di priorità in parola;

RILEVATO che su tale elaborato è stato acquisito il parere favorevole del competente Comitato Dipartimentale nella seduta del 21 maggio 1999;

RITENUTO di approvarlo;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare i criteri di priorità di cui all'articolo 21 della legge regionale 29/1992 per la concessione di finanziamenti per interventi contro gli inquinamenti atmosferico ed acustico nel territorio regionale di cui alla legge regionale 6 giugno 1996, n. 25, quali risultano dall'elaborato allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei Conti.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 6 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 280

Allegato

Legge regionale 29/1992, articolo 21
Definizione fissazione criteri di priorità per gli interventi di inquinamento atmosferico ed acustico, di cui alla legge regionale 25/1986

Contributi

Saranno concessi contributi alle Province nella misura massima del 100% della spesa ammissibile per l'effettuazione, nel territorio regionale, di indagini e studi dei fattori climatici e delle componenti meteorologiche, nonché dei fattori di inquinamento atmosferico ed acustico; per l'acquisizione delle aree per l'installazione di reti di rilevamento dei fattori inquinanti; per l'acquisto delle attrezzature necessarie, per lo studio di previsione diffusionale nonché per l'elaborazione dei dati.

Beneficiari

Possono presentare domanda le Province della Regione.

Modalità per la concessione dei benefici contributivi

Le domande dovranno pervenire alla Direzione regionale dell'Ambiente entro il 31 gennaio di ogni anno. Per la concessione dei finanziamenti allocati nell'esercizio finanziario 1999 le relative domande dovranno pervenire alla medesima Direzione regionale entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei criteri di cui all'articolo 21 della legge regionale 92/1992.

Le domande dovranno essere corredate da:

- uno studio di previsione diffusionale;
- una relazione tecnico-illustrativa riguardante l'installazione di una rete di rilevamento chimico-meteorologico per quanto concerne l'inquinamento atmosferico;
- una relazione tecnico-illustrativa riguardante l'installazione di una rete di rilevamento del livello di rumorosità per quanto concerne l'inquinamento acustico;
- un preventivo dettagliato di spesa;
- un'apposita deliberazione giuntale dell'Amministrazione provinciale interessata.

Criteri di priorità nella concessione dei benefici contributivi

Sarà accordata priorità alle domande mirate al completamento e potenziamento delle reti esistenti di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, nonché alle altre iniziative previste nel Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria.

Sarà altresì accordata priorità alle domande relative al settore dell'inquinamento acustico, mirate a realizzare studi ed iniziative che saranno individuate nelle linee di guida regionali, in attuazione della legge 447/1995.

Le domande non utilmente inserite nel piano di riparto dei fondi disponibili, concorreranno alla formazione dei successivi piani di riparto.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 1999, n. 1755. (Estratto).

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Integrazione della D.G.R. 1539/1999; approvazione di obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori «Caserme dei corpi di polizia», «Interventi per i percorsi giubilari» e «Opere di culto» di competenza del Servizio tecnico regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

(omissis)

VISTO il programma per l'anno 1999 della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici inerente i settori «Caserme dei corpi di polizia», «Interventi per i percorsi Giubilari» e «Opere di Culto» di competenza del Servizio Tecnico Regionale, che ripropone senza sostanziali modificazioni quanto disposto relativamente ai medesimi settori nell'elaborato complessivo della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, allegato alla citata D.P.G.R. n. 788/1999 e sul quale è già stato acquisito il parere favorevole del Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 16 marzo 1999;

AD INTEGRAZIONE della propria precedente deliberazione n. 1539 del 14 maggio 1999;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare l'elaborato denominato: «Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori "Caserme dei corpi di polizia", "Interventi per i percorsi giubilari", "Opere di culto" di competenza del Servizio tecnico regionale», costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18,

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei Conti e sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 luglio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 287

Allegato

Legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 articolo 6

Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori «Caserme dei corpi di polizia», «Interventi per i percorsi giubilari», «Opere di culto» di competenza del Servizio tecnico regionale

Relazione programmatica per l'anno 1999

1 - Caserme dei corpi di polizia

Obiettivi

Con l'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1989 e successive modifiche ed integrazioni l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni o agli I.A.C.P. contributi per il restauro, ovvero la realizzazione di caserme da adibirsi a sedi delle Forze dell'Ordine, compatibilmente ai fondi assegnati nel capitolo n. 3389 del proprio bilancio.

Risorse

La disponibilità nel capitolo n. 3389 dell'esercizio finanziario dell'anno in corso risulta pari a lire 500.000.000, quale limite d'impegno ventennale n. 8 (1999-2018).

Capitolo	1999
	Lim. Imp. n. 8 (1999-2018)
3389	L. 500.000.000

Azioni e priorità

Le domande saranno selezionate per i finanziamenti, in base ai criteri approvati che si confermano (D.G.R. n. 4741 del 18 ottobre 1996 registrata alla Corte dei Conti il 14 novembre 1996, Registro 2, foglio 182).

In relazione agli attuali tassi praticati per la contrazione di mutui per la realizzazione dei lavori, i contributi pluriennali di cui al capitolo 3389 saranno commisurati sul 75% della spesa ritenuta ammissibile.

2 - Interventi per i percorsi giubilari

Obiettivi

Per concorrere alla realizzazione degli interventi proposti per il finanziamento a valere sulla legge 7 agosto 1997, n. 270, che siano stati riconosciuti ammissibili ai fini dell'inserimento nel «Piano di interventi per i percorsi giubilari al di fuori del Lazio» predisposto dagli organi statali ai sensi della medesima legge ma che siano risultati esclusi, in tutto o in parte, dal finanziamento richiesto, nonché per le opere di culto interessate dai percorsi giubilari della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile e non coperta da assegnazione statale.

Risorse

Per la finalità prevista è autorizzata la spesa di seguito specificata:

Capitolo	1999
3430	L. 3.000.000.000

Azioni e priorità

Il contributo predetto potrà essere concesso ed erogato secondo le modalità della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

Il comma 30 dell'articolo 5 della legge regionale 4/1999 (finanziaria 1999) prevede il parere di un Comitato composto dai rappresentanti delle Diocesi di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone-Concordia e della Sezione regionale dell'A.N.C.I., presieduta dall'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici.

Le domande dovranno pervenire alle competenti Direzioni provinciali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della norma suddetta.

Premesso che gli interventi finanziati con la legge 270/1997 hanno creato una non completa copertura territoriale delle esigenze prospettate, risulta necessario individuare un quadro di riequilibrio, al fine di conseguire una completa efficacia nell'ambito regionale.

Si adottano, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992, i seguenti criteri in ordine di priorità:

1) interventi di supporto al percorso giubilare di Sesto al Reghena e del territorio limitrofo, relativamente alla diocesi di Pordenone-Concordia;
2) interventi relativi alle opere di culto, legate alla temporalità giubilare e cantierabilità.

Le priorità e l'esclusione dei finanziamenti nell'ambito dei suddetti criteri verranno definite nel parere del Comitato, in base alle necessità ed urgenza, tenuto altresì conto dei flussi giubilari previsti.

I beneficiari dei contributi di cui trattasi devono individuarsi esclusivamente nelle Diocesi o Parrocchie rientranti nel territorio regionale, nonché negli Enti religiosi con personalità giuridica.

3 - Opere di culto

Obiettivi

La legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità di concedere finanziamenti *una tantum* ovvero in conto interessi per annualità al fine di realizzare opere di edificazione, ristrutturazione e restauro negli edifici adibiti al culto e ad abitazione dei relativi ministri.

I capitoli di riferimento, sul bilancio regionale, sono il n. 3435 per l'*una tantum* e il n. 3436 per le annualità.

Risorse

Le risorse finanziarie disponibili sono quelle dei fondi stanziati in sede di bilancio 1999-2001.

Precisamente:

Capitolo	1999	2000	2001
3435	L. 2.000.000.000	0	L. 1.000.000.000
3436	Lim. Imp. n. 26 L. 2.000.000.000 (1999/2018)	Lim. Imp. n. 24 0 (1999/2018)	

Azioni e priorità

Il termine per la presentazione delle domande scade il 31 marzo. Dopo tale data le Direzioni provinciali dei Servizi Tecnici effettueranno una istruttoria preventiva in modo da mettere nelle condizioni il Servizio tecnico regionale di predisporre il reparto secondo criteri oggettivi.

Per l'assegnazione delle citate risorse si opererà rispetto ai fondi 1999-2001 in un'ottica di riequilibrio territoriale rispetto alla distribuzione dei fondi statali e regionali già destinati alle iniziative collegate con il giubileo.

Il riparto verrà effettuato sulla base dei seguenti criteri che vengono addottati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992.

A. I contributi una-tantum di cui al capitolo 3435 verranno assegnati secondo le seguenti priorità:

1) manutenzione straordinaria sugli elementi strutturali degli edifici, di copertura e delle opere murarie, adeguamento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche;
2) adeguamento degli impianti alle vigenti normative di sicurezza;
3) restauri urgenti da eseguirsi in edifici di elevato pregio artistico;
4) lavori di risanamento nei templi e nei santuari meta di pellegrinaggi.

All'interno delle singole categorie, gli interventi saranno collocati secondo un ordine crescente di spesa prevista.

B. I contributi pluriennali di cui al capitolo 3436 verranno dedicati ai seguenti interventi, che non potranno superare ciascuno il 10% dei fondi disponibili, in ordine di priorità per:

1) nuove edificazioni, con priorità per quelle a servizio di comunità residenti in zona di recente urbanizzazione;
2) completamento di lotti già precedentemente finanziati;
3) interventi non finanziati con i fondi di cui al capitolo 3435.

All'interno delle categorie 1) e 2), gli interventi saranno collocati secondo un ordine decrescente di spesa prevista, mentre per la categoria 3) si seguirà la procedura di cui al precedente paragrafo A.

In relazione agli attuali tassi praticati per la contrazione di mutui per la realizzazione dei lavori, i contributi pluriennali di cui al capitolo 3436 saranno commisurati sul 75% della spesa ritenuta ammissibile.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 giugno 1999, n. 1943.

Legge regionale 29/1992, articolo 21. Criteri e modalità per gli interventi di miglioramento e di adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere definitivo ricevuti in donazione dai comuni terremotati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, che stabilisce, in via generale, che la Giunta regionale determina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausilii finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a soggetti non direttamente individuati dalla normativa vigente;

VISTO l'articolo 140, comma 6, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, in base al quale la Giunta regionale procede a stabilire l'entità dei finanziamenti per gli interventi di miglioramento e di adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere definitivo ricevuti in donazione dai Comuni nell'ambito delle iniziative di solidarietà nazionale ed internazionale conseguenti agli eventi sismici del 1976, nonché alla fissazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti medesimi;

RITENUTO di dover ammettere a finanziamento, in aderenza al dettato normativo, gli interventi di miglioramento e di adeguamento impiantistico degli alloggi che siano di proprietà dei Comuni alla data di presentazione della domanda, intendendosi per tali quelli intesi semplicemente a consentire una più efficiente utilizzazione degli immobili di per sé già completi e funzionali (miglioramento), ed inoltre quelli volti ad adeguare gli impianti tecnologici alle normative inderogabili di settore;

RITENUTO ancora, di dover escludere dal finanziamento, perché non aderenti al dettato normativo:

a) gli interventi sugli alloggi pervenuti in donazione ai Comuni, ma successivamente assegnati in proprietà a soggetti terremotati, secondo le indicazioni fornite dal donante;
b) gli interventi sui manufatti non destinati ad uso alloggiativo, ancorché pervenuti in donazione ai Comuni;
c) gli interventi sugli alloggi realizzati dai Comuni attraverso l'impiego di somme derivanti da sottoscrizioni, raccolte di fondi, elargizioni, contribuzioni e simili di matrice solidaristica;

RAVVISATA l'opportunità di introdurre limiti di contenimento della spesa per alloggio, e limiti complessivi di finanziamento per Comune in modo da consentire al più alto numero di Comuni l'accesso ai finanziamenti in presenza di disponibilità finanziarie decisamente inadeguate ai fabbisogni preventivati;

RAVVISATA ancora l'opportunità di accordare, fra gli interventi ammissibili a finanziamento, priorità a quelli da realizzarsi nei Comuni disastrati e, in via subordinata, precedenza a quelli che evidenziano un minor costo unitario per alloggio, avuto riguardo al preventivo di spesa fornito dal Comune richiedente, e, in via ulteriormente subordinata, per gli interventi collocati nello stesso ordine di precedenza, preferenza a quelli relativi ai Comuni che hanno indicato in preventivo il più basso fabbisogno complessivo per tutti gli alloggi;

DATO ATTO che per gli aspetti relativi al procedimento, alle modalità di concessione e alla spesa ammissibile a finanziamento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifi-

cazioni ed integrazioni, secondo quanto dispone per gli interventi in questione l'articolo 140, comma 39, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

DATO ATTO che la presente deliberazione è soggetta a controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

all'unanimità

DELIBERA

1. Per i motivi esposti in premessa sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992 e per le finalità di cui all'articolo 140, commi 4-8, della legge regionale 13/1998, i seguenti criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti relativi agli interventi di miglioramento e di adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere definitivo ricevuti in donazione dai Comuni nell'ambito delle iniziative di solidarietà nazionale ed internazionale conseguenti agli eventi sismici del 1976.

1.1 Criteri di ammissibilità

Sono ammessi a finanziamento gli interventi di miglioramento e di adeguamento impiantistico degli alloggi ricevuti in donazione dai Comuni in seguito agli eventi sismici del 1976 e che risultino ancora di proprietà dei Comuni medesimi alla data di presentazione della domanda.

Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli intesi a consentire una più efficiente utilizzazione degli immobili di per sé già completi e funzionali (miglioramento), ed inoltre quelli volti ad adeguare gli impianti tecnologici alle normative inderogabili di settore.

1.2 Criteri di esclusione

Sono esclusi dal finanziamento:

a) gli interventi sugli alloggi ricevuti in donazione dai Comuni in seguito agli eventi sismici e poi assegnati in proprietà a soggetti terremotati, secondo le indicazioni fornite dal donante;

b) gli interventi sui manufatti non destinati ad uso di abitazione, ancorché ricevuti in donazione dai Comuni in seguito agli eventi sismici;

c) gli interventi sugli alloggi realizzati dai Comuni attraverso l'impiego di somme derivanti da sottoscrizioni, raccolte di fondi, elargizioni, contribuzioni e simili di matrice solidaristica.

1.3 Entità del finanziamento

Sono ammessi a finanziamento i costi dell'intervento, le spese tecniche, generali e di collaudo nonché gli oneri fiscali nelle misure riconosciute dalle vigenti disposizioni normative per gli interventi di riparazione e di ricostruzione sul patrimonio dei Comuni. In particolare, sono assunti a carico della Regione il cento per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'intervento, una quota non superiore al 10 per cento per spese tecniche, generali e di collaudo e gli oneri IVA nelle misure previste dalle vigenti disposizioni tributarie.

1.4 Limiti di contenimento della spesa

Sono stabiliti i seguenti limiti di contenimento della spesa:

Limite per alloggio:

il finanziamento non può superare lire 25 milioni per alloggio (esclusa IVA e spese tecniche, generali e di collaudo);

Limite per Comune:

sono finanziabili non più di 10 alloggi per Comune.

1.5 Criteri di priorità

Fra gli interventi ammissibili a finanziamento di cui al punto 1.1 è data priorità a quelli da realizzarsi nei Comuni classificati disastrati ai sensi del D.P.G.R. 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; in via subordinata è data precedenza a quelli che evidenziano un minor costo unitario per alloggio, avuto riguardo al preventivo di spesa fornito dal Comune richiedente, e, in via ulteriormente subordinata, per gli interventi collocati nello stesso ordine di precedenza, è data preferenza a quelli relativi ai Comuni che hanno indicato in preventivo il più basso fabbisogno complessivo per tutti gli alloggi.

1.6 Modalità procedimentali e di concessione del finanziamento

Per gli aspetti relativi al procedimento ed alle modalità di concessione dei finanziamenti, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto dispone l'articolo 140, comma 39, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

2. La presente deliberazione verrà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà quindi pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi di legge.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 luglio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 288

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 giugno 1999, n. 1944.

Integrazione ai criteri ed alle direttive per la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996. Rinego-

ziazione dei tassi applicati ai finanziamenti agevolati.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, all'articolo 2, ha autorizzato l'Amministrazione regionale all'acquisto di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. per agevolare il finanziamento delle piccole e medie imprese commerciali e di servizio;

CONSIDERATO che è prevista l'integrazione dei finanziamenti di cui trattasi con ulteriore provvista della banca al fine di accrescere le disponibilità finanziarie complessive, secondo le modalità e le procedure stabilite in convenzione;

RILEVATO che i rapporti contrattuali con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. nella fattispecie sono regolati dalla convenzione n. 6592 rep. atti regionali dell'11 aprile 1997, approvata con decreto n. 415/FIN.PATR. del 15 aprile 1997, registrato alla Corte dei Conti il 14 maggio 1997 (Registro 1, foglio 139);

RILEVATO altresì che la predetta convenzione è stata integrata dall'atto aggiuntivo n. 6593 rep. atti regionali del 18 aprile 1997, approvato con decreto n. 525/FIN.PATR. del 2 maggio 1997, registrato alla Corte dei Conti l'11 giugno 1997 (Registro 1, foglio 174) e dall'atto aggiuntivo n. 6943 rep. atti regionali del 3 luglio 1998, approvato con decreto n. 10157FIN.PATR. del 17 luglio 1998, munito del visto semplice n. 2713 del 3 agosto 1998 della Ragioneria Generale;

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 4868 del 25 ottobre 1996 sono stati emanati i «Criteri e direttive per la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996»;

PRESO atto che il punto 6 - condizioni delle operazioni - limite dell'aiuto delle citate direttive stabilisce che «il tasso delle operazioni attivabili, a valere sulle disponibilità di provvista, sarà pari al 65% del tasso di riferimento, o parametro equipollente, fissato mensilmente dal Ministero del tesoro per i finanziamenti al comparto commerciale, vigente all'atto della stipula dei finanziamenti così come verrà previsto dalla convenzione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 36/1996»;

VALUTATI gli effetti prodotti sui mercati finanziari dall'introduzione della moneta unica europea e il conseguente processo di assestamento e di ridimensionamento dei tassi di interesse nel comparto creditizio;

PRESO atto di quanto disposto dall'articolo 8, commi 5 e 6, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14;

RAVVISATA la necessità di un adeguamento delle condizioni applicate sui finanziamenti attivati con le disponibilità finanziarie complessive originate dalle operazioni di provvista regolamentate dalla convenzione di cui all'articolo 2 della legge regionale 36/1996;

SENTITO il parere espresso dal Comitato dipartimentale per le attività economico produttive nella seduta del 17 giugno 1999;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 36/1996 - articolo 2;
- la legge regionale 13/1998 - articolo 108;
- la legge regionale 29/1992;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo, di concerto con l'Assessore alle finanze,

all'unanimità

DELIBERA

1. È approvata la seguente integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 4868 del 25 ottobre 1996 «Criteri e direttive per la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996»: al punto 6 «Condizioni delle operazioni - limite di aiuto» dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Le imprese beneficiarie sono autorizzate a rinegoziare "una tantum" le condizioni di tasso sopra indicate. In tal caso, a partire dalla prima scadenza successiva alla rinegoziazione, verrà applicato il tasso globale agevolato del 3,5% sulle restanti rate in ammortamento o sui residui interessi di preammortamento, oppure un tasso eventualmente superiore che consenta il rientro dell'agevolazione nei limiti massimi d'aiuto stabiliti con D.P.G.R. 23 giugno 1998 n. 0233/Pres.».

2. La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20/1994.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 29/1992.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 luglio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 283

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 giugno 1999, n. 1945.

Criteri e direttive per l'attivazione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 6 della legge regionale 36/1996. Modifica della D.G.R. 4837/1996.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, all'articolo 6, successivamente integrato con l'ar-

ticolo 8, comma 40, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, ha autorizzato l'Amministrazione regionale a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. contributi in conto interesse in forma attualizzata, su volumi di credito a rimborso quinquennale, per assicurare disponibilità finanziarie per l'attivazione di finanziamenti, anche con operazioni di locazione finanziaria, a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali o di servizi e di studi professionali per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di attrezzature funzionali all'attività esercitata, con priorità alla dotazione di strumenti e prodotti atti al potenziamento delle dotazioni di tecnologie della comunicazione e dell'informazione, nonché al rafforzamento delle strutture aziendali;

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 4837 del 25 ottobre 1996 sono stati emanati i «Criteri e direttive per l'attivazione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36»;

CONSIDERATO che, con l'introduzione della moneta unica europea, si è prodotto un assestamento dei mercati finanziari tale da produrre un generalizzato ridimensionamento dei tassi di interesse nel campo del credito;

RITENUTO opportuno, alla luce delle mutate condizioni di mercato, di dover rideterminare le misure di incentivazione attualmente vigenti e relative agli interventi attivati dall'Amministrazione regionale nel campo del credito agevolato, al fine di rendere più agevole l'accesso al credito per le imprese commerciali e di servizi e per gli studi professionali richiedenti, nonché di assicurare maggiore tempestività nell'erogazione dei finanziamenti agevolati;

RITENUTO a tale scopo di modificare l'articolo 6 «Condizioni dei finanziamenti» e l'articolo 11 «Erogazioni delle operazioni di finanziamento» dei criteri e direttive approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 4837 del 25 ottobre 1996;

SENTITO il parere espresso dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta del 17 giugno 1999;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 36/1996 - articolo 6 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 29/1992;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo, di concerto con l'Assessore alle finanze,

all'unanimità

DELIBERA

- di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato alla propria deliberazione n. 4837 del 25 ottobre 1996 come segue:

l'articolo 6 - «Condizioni dei finanziamenti» è sostituito dal seguente:

«Art. 6

Condizioni dei finanziamenti

1. I finanziamenti saranno posti in essere a tasso fisso.

2. Il tasso a carico delle imprese finanziate sarà pari al 50% del tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito al commercio di durata superiore a 18 mesi, in vigore all'atto della stipula del contratto di finanziamento.

3. L'intervento agevolativo in parola dovrà comunque essere contenuto nel rispetto dei limiti d'aiuto fissati dalle Direttive comunitarie così come recepite dall'articolo 2 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 0233/Pres. del 23 giugno 1998 e non sarà cumulabile con altri interventi.»

l'articolo 11 - «Erogazioni delle operazioni di finanziamento» è sostituito dal seguente:

«Art. 11

Erogazioni delle operazioni di finanziamento

1. Le banche o le società di locazione finanziaria convenzionate con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. sono tenute ad attivare i finanziamenti agevolati dopo la relativa deliberazione di affidamento, nelle more dell'ammissione alle agevolazioni.

2. Le agevolazioni alle imprese, alle condizioni di cui all'articolo 6, avranno decorrenza dalla data di stipula dell'operazione di finanziamento e saranno commisurate al tasso di riferimento assunto a base del finanziamento medesimo.

3. In fase di erogazione dei finanziamenti, la banca convenzionata con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. procederà ad acquisire agli atti la necessaria documentazione relativa alle spese finanziate.»

- La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20/1994.

- La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 29/1992.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 6 luglio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 282

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 giugno 1999, n. 1948.

Indirizzo interpretativo ed applicativo degli articoli 4 e 5 della legge regionale 42/1980. Procedure di avvio di lavori di rimboschimento e impianti di pioppeti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che riconosce alla Giunta regionale, quale organo di governo, l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che in particolare riconosce spettanti agli organi di governo nell'ambito delle funzioni di cui sopra, le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

VISTA la legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, relativa agli interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale;

VISTA la legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 ed in particolare l'articolo 3 che estende agli interventi disposti dalla Regione, tramite la Direzione regionale delle foreste a favore delle opere di rimboschimento e degli impianti di pioppeti la disciplina, per quanto riguarda le modalità di erogazione e liquidazione dei contributi e l'effettuazione delle operazioni colturali, delle disposizioni del D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446 e degli articoli 4 e 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 salvo quanto diversamente disposto dalle specifiche norme che prevedono gli interventi;

VISTO il D.P.R. n. 446 del 1967;

VISTI gli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 42 del 1980;

PRESO IN ESAME, in primo luogo, in particolare il comma 1 dell'articolo 4 che autorizza i richiedenti i benefici contributivi regionali o statali ad iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea o successiva perizia redatta da professionista iscritto all'ordine e asseverata innanzi a pubblico ufficiale competente, ovvero con dichiarazione rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale competente, attestante il non inizio dei lavori medesimi prima della data della domanda;

RILEVATO che un'interpretazione strettamente letterale della disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, secondo la quale l'elencazione della documentazione a riprova del non inizio dei lavori prima della presentazione della domanda deve ritenersi tassativa, ha portato ad un comportamento assurdo da parte dell'Amministrazione regionale formalmente segnalato anche agli Organi politici regionali;

CONSIDERATO detto comportamento che è consistito nel chiedere, parecchio tempo dopo la presentazione della domanda di contributo per l'impianto di pioppeto, con documentazione rilasciata da terzi ciò che l'Amministrazione stessa aveva attestato in propri documenti d'ufficio, nel caso di specie il verbale di sopralluogo, redatti da funzionario regionale che in occasione del sopralluogo per la verifica dei sedimi, su incarico del responsabile del procedimento anche ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, aveva pure accertato a quella data e, quindi, ovviamente anche a quella precedente della presentazione della domanda, l'evidente ed oggettiva inesistenza del pioppeto;

RITENUTO che il chiedere comunque di provare con documentazione di terzi ciò che l'Amministrazione stessa ha attestato in propri documenti d'ufficio violi i principi generali dell'ordinamento giuridico contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare il divieto di aggravio del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2 richiamato nell'articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 29 del 1992, testo vigente, nonché contrasti con il disposto dell'articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 29 del 1992: l'Amministrazione procedente chiede che venga provato da terzi il fatto che il possessore del fondo non ha dato inizio ai lavori oggetto di contributo prima della presentazione della relativa domanda, pur avendo attestato in propri atti d'ufficio che detti lavori a quella data, sicuramente non erano stati eseguiti;

RITENUTE, pertanto, le conseguenze dell'interpretazione strettamente letterale dell'articolo 4, comma 1, sopra descritte, contrastanti con la volontà del legislatore che è elemento vitale con carattere decisivo nell'interpretazione della norma e si concretizza nell'interpretazione logica;

APPLICATI, per la ricerca dell'effettivo contenuto della norma cui l'interpretazione logica tende, il criterio storico, ovvero la ricerca della ragione dell'emissione della norma data dal problema pratico di convivenza che il legislatore intendeva risolvere ed il criterio sistematico, ovvero la ricerca della coerenza del sistema normativo: una singola norma giuridica, che in sé presa ha un significato, ne può acquistare uno diverso quando sia posta in relazione con le altre norme che hanno modificato parte dell'ordine giuridico;

CONSIDERATO che applicando il criterio storico emerge che con il comma 1 dell'articolo 4 in esame, si voleva consentire al richiedente, una volta presentata la domanda di contributo, di effettuare l'intervento senza attendere i tempi burocratici per l'emissione del decreto di concessione e che applicando il criterio sistematico emerge che lo stretto significato delle parole usate nella norma è in contrasto con il principio generale dell'ordinamento giuridico di divieto di aggravio del procedimento;

VISTA la pronunzia dell'Ufficio legislativo e legale, espressa con nota 8 marzo 1999 prot. 1014/ULc/51-6846/98, nella quale detto Ufficio ritiene, tenendo appunto conto del generale principio di economicità del procedimento amministrativo, di poter indubbiamente affermare che la dichiarazione resa dal funzionario regionale in sede di accertamento, purché in qualche modo espressamente regolamentata, possa essere utilizzata ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, in trattazione;

RICHIAMATO al riguardo il disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 agosto 1992, n. 29, in forza del quale il responsabile del procedimento può disporre, fra l'altro, accertamenti tecnici ed ispezioni;

RITENUTO, quindi, che l'accertamento dell'inesistenza del pioppeto effettuato da funzionario regionale in occasione del sopralluogo per la verifica dei sedimi, su disposizione del responsabile del procedimento, possa avere valore di accertamento anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 42 del 1980, qualora sia concretamente possibile comprovare l'inesistenza del pioppeto alla data della domanda;

PRESO IN ESAME, inoltre, il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1980 il quale prevede che l'acquisto del bestiame, di macchine e di attrezzature agricole nonché di altre scorte morte possa avvenire su presentazione della sola domanda di intervento purché detto acquisto non sia anteriore alla presentazione della domanda stessa e dispone che per data di effettuazione degli acquisti si intende la data di emissione della relativa fattura;

CONSIDERATA la necessità, ai fini della correttezza del procedimento, di appurare se le pioppelle che rappresentano l'elemento essenziale della costituenda piantagione, rientrino tra le scorte morte o vive, posto che certamente non sono macchinari o attrezzature agricole;

VISTO l'articolo 1640 del codice civile che definisce «scorte morte» oltre ai macchinari e alle attrezzature, quegli ulteriori beni mobili costituenti la dotazione del fondo che devono rimanere a permanente corredo del medesimo in quanto indispensabili al ciclo produttivo come i mangimi, i lettimi, il letame e le sementi;

VISTO l'articolo 1641 del codice civile che indica invece come scorte vive solamente il bestiame da lavoro e da allevamento;

CONSIDERATO, pertanto, che le pioppelle non rappresentano né scorta viva né scorta morta né possono essere ritenute analoghe a macchinari ed attrezzature; esse infatti non sono un mezzo o uno strumento colturale e non rientrano fra le pertinenze agrarie come le scorte vive o morte, sono bensì il fine dell'attività agraria, tant'è che ad esse viene attribuito, quale essenza della piantagione, il significato di «capitale fondiario»;

VISTO l'articolo 43 del D.P.R. 13 febbraio 1933, n. 215, ai sensi del quale la piantagione è opera di miglioramento fondiario e la liquidazione del beneficio o contributo relativo, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 446 del 1967, può essere effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante l'applicazione ai quantitativi di lavori eseguiti dei prezzi unitari approvati in sede di concessione, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e dalle modalità di esecuzione delle opere;

RITENUTO, pertanto, che l'acquisto delle pioppelle debba essere considerato quale elemento, seppur valutabile a se stante, facente parte del «lavoro fondiario» di messa a dimora di quella specifica specie arborea che contraddistingue il pioppeto, per il quale trova applicazione il comma primo dell'articolo 5 del D.P.R. n. 446 del 1967;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle foreste;

AI SENSI del combinato disposto dell'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 1996 e dell'articolo 3 del Decreto legislativo n. 29 del 1993, testo vigente,

all'unanimità

DELIBERA

• che, agli effetti dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 42 del 1980, l'elencazione della documentazione comprovante il non inizio dei lavori prima della data della domanda di contributo, quale condizione di ammissibilità al contributo medesimo, non è da considerarsi tassativa; i documenti ivi indicati possono essere sostituiti, alla luce delle disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo, da altra e diversa idonea documentazione;

• che in relazione alla liquidazione del beneficio o contributo per l'impianto di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 65 del 1976, l'acquisto delle piante, seppur valutabile a se stante, è elemento essenziale del lavoro fondiario di messa a dimora di quella specifica specie arborea che contraddistingue la piantagione per il quale trova applicazione il primo comma dell'articolo 5 del D.P.R. n. 446 del 1967.

Il presente atto viene sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994.

La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 25.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 luglio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 290

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 1999, n. 2078. (Estratto).

Comune di Tolmezzo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 38 dell'11 maggio 1999, di approvazione della variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di prendere atto della reiezione delle osservazioni presentate alla variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale del comune di Tolmezzo, disposta con la deliberazione consiliare n. 38 dell'11 maggio 1999;

2. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare del comune di Tolmezzo n. 38 dell'11 maggio 1999, di approvazione della variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999, n. 2216.

Legge regionale 34/1988, articolo 3; D.G.R. 3449/1994. Approvazione della Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanga dei comuni di Lusevera, Erto e Casso, Arta Terme, Forni di Sotto, Zuglio, Lauco, Cercivento, Tramonti di Sopra, Comeglians, Ovaro, Venzone, Moggio Udinese, Malborghetto, Treppo Carnico, Ampezzo, Rigolato, Dogna, Cimolais, Resia, Sutrio, Raveo, Andreis, Socchieve, Resiutta e Paularo. Modifica per il Comune di Venzone.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che ai sensi della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34, articolo 3, punto 2, la Giunta regionale approva su proposta dell'Assessore competente, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, ovvero con l'Assessore delegato alla Protezione civile, la Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanga in scala 1:25.000;

VISTA la deliberazione n. 3449 del 18 agosto 1994 con la quale la Giunta regionale approva, fra le altre, la Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanghe del Comune di Venzone, notificata al Comune stesso con nota n. 9377 del 28 settembre 1994;

VISTA la nota 4614 di data 7 giugno 1999 del Comune di Venzone con la quale il Sindaco chiede la derubricazione della valanga censita al n. 3722;

VISTA la relazione geomorfologica redatta in data 25 maggio 1999 dal dott. Federico Sgobino dalla quale si evince che la posizione dell'evento n. 3722 del catasto delle valanghe è errato e che eventualmente dovrebbe essere spostato nel canalone più a ovest;

VISTA la relazione di data 28 giugno 1999 con la quale il Dirigente del Servizio della tutela del suolo montano conferma la necessità di riposizionare il percorso della valanga n. 3722, escludendo quindi dal novero delle aree soggette a valanga l'attuale sito della Casera Navis in Comune di Venzone;

PRESO ATTO di quanto sopra, si ritiene opportuno procedere alla formale correzione della Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanghe del Comune di Venzone, Ed. 1993, provvedendo alla notifica, al Comune, della Carta su cui viene riperimetrata l'area interessata dalla valanga n. 3722 «Casera Navis»;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle foreste, d'intesa con l'Assessore alla Protezione civile;

all'unanimità,

DELIBERA

- Di prendere atto che il tracciato inerente la valanga n. 3722 «Casera Navis» della C.L.P.V. del Comune di Venzone, Ed. 1993 è stato posizionato erroneamente.
- Per quanto sopra la Direzione regionale delle foreste provvederà alla notifica, al Comune di Venzone della medesima carta su cui viene evidenziato il nuovo tracciato della valanga di cui al comma precedente, che escluderà l'attuale «Casera Navis» a suo tempo erroneamente inserita nell'area percorsa dalla valanga.
- Di provvedere, a cura della Direzione regionale delle foreste alla correzione delle carte depositate presso la Direzione stessa.
- La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999, n. 2219.

R.D. 267/1942, articolo 198. Nomina del Comita-

to di sorveglianza della «Friulcarne Soc. coop. a r.l.» in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 2438 del 7 agosto 1998 con la quale la «Friulcarne soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, veniva posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2540 codice civile ed il dott. Silvano Stefanutti, il dott. Marcello Comuzzo ed il dott. Luca Vidoni venivano nominati commissari liquidatori;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere, in considerazione della particolare importanza della liquidazione in parola, alla nomina del comitato di sorveglianza;

VISTE le note con le quali i creditori della succitata liquidazione, interpellati in merito, segnalavano i nominativi dei loro membri in seno al comitato;

RITENUTO di provvedere alla nomina secondo le indicazioni pervenute, designando a presiedere il comitato la dott.ssa Anna Toro dell'ERSA;

VISTO l'articolo 198 R.D. 26 marzo 1942, n. 267;

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale, all'unanimità

DELIBERA

– di nominare, ai sensi dell'articolo 198, R.D. 26 marzo 1942, n. 267, per la «Friulcarne soc. coop. a r.l.» con sede in Udine in liquidazione coatta amministrativa, un comitato di sorveglianza di tre membri così composto:

- Presidente: dott.ssa Anna Toro domiciliata in Gorizia presso l'ERSA, Via Montesanto n. 16/6;
- Membri: rag. Adriano Maniassi domiciliato in Codroipo presso la Banca Antoniana Popolare Veneta, Via Candotti n. 39; dott. Sergio Tamburlini domiciliato in Udine presso Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., Via Aquileia n. 1.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1999, n. 2300.

Legge regionale 3/1998, articolo 14. DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Azione 3.1. «Sistemi intermodali di trasporto». Approvazione delle iniziative da ammettere a finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (97) 3744 del 18 dicembre 1997 che ha approvato il Documento Unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Friuli-Venezia Giulia ammissibili all'obiettivo 2 per il triennio 1997-1999, nel cui ambito è ricompresa, all'Asse 3 Riqualificazione del territorio, l'Azione 3.1 «Sistemi intermodali di trasporto», finanziata con uno stanziamento di complessive lire 18.600.960.000 (inclusa la quota del 20% a carico dei beneficiari pari a lire 3.720.960.000), cui va aggiunta la quota di lire 2.388.480.000 proveniente da fondi trasferiti dal DOCUP 1994-1996, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4764 del 18 ottobre 1996;

CONSIDERATO, altresì, che con il disegno di legge n. 67, in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale, si provvederà, tra l'altro, ad un assestamento di bilancio che consentirà l'assegnazione al «Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999» di rientri finanziari derivanti dall'ammissione a rendicontazione di tre progetti maturi relativi alla misura 3.1, per lire 11.088.848.437, e che, pertanto, anche tali fondi andranno ad integrare le risorse disponibili per l'azione 3.1;

VISTA la legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 14 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 che dispone in merito all'attuazione dei programmi comunitari;

RILEVATO che, in applicazione al disposto di cui all'articolo 14, comma 5 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, con D.P.G.R. 22 maggio 1998, n. 185/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 25 giugno 1998, come integrato con D.P.G.R. 13 luglio 1998, n. 271/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 31 luglio 1998 e modificato con D.P.G.R. 12 maggio 1999, n. 152/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 1999, è stato emanato un apposito Regolamento di esecuzione che stabilisce modalità procedurali, criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999;

CONSIDERATO che col predetto D.P.G.R. n. 185/Pres. del 22 maggio 1998 si è provveduto, tra l'altro, ad individuare nella Direzione regionale Viabilità e Trasporti la Direzione competente ad effettuare l'istruttoria sulle domande presentate per quanto riguarda l'azione 3.1. «Sistemi intermodali» e a determinare nella misura dell'80% il limite massimo del finanziamento

concedibile con una compartecipazione degli enti beneficiari pari almeno al 20% del costo del progetto;

VISTE le sottoriportate domande presentate entro i termini, da otto enti pubblici o soggetti a prevalente partecipazione pubblica strettamente collegati a enti pubblici operanti nel settore del trasporto intermodale:

1) Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno
intervento: V lotto - sistemazione piazzale Margreth
importo richiesto: Lire 8.865.948.000

2) Comune di Gorizia + S.D.A.G. S.p.A.
intervento: raccordo ferroviario + attrezzature intermodali
importo richiesto: Lire 2.000.000.000 + 671.000.000

3) Terminal Intermodale di Trieste - Fernetti S.p.A.
3A) intervento: sviluppo telematico
importo richiesto: Lire 364.317.600
3B) intervento: ristrutturazione magazzini
importo richiesto: Lire 310.000.000
3C) intervento: acquisto locomotore
importo richiesto: Lire 850.000.000

Totale Lire 1.524.317.600

4) Interporto Alpe Adria di Cervignano del Friuli S.p.A.
intervento: V lotto - I stralcio
importo richiesto: Lire 17.000.000.000

5) Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone
5A) intervento: scalo merci area intermodale
importo richiesto: Lire 1.930.000.000
5B) intervento: fascio binari Lisert-Monfalcone
importo richiesto: Lire 1.000.000.000
5C) intervento: III lotto raccordo ferroviario
importo richiesto: Lire 4.530.000.000

Totale Lire 7.460.000.000

6) Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A.
intervento: acquisto attrezzature area merci
importo richiesto: Lire 910.000.000

7) Comune di Ronchi dei Legionari + Consorzio per l'Aeroporto F.V.G.
intervento: I stralcio polo intermodale
importo richiesto: Lire 14.028.300.000

8) Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone
intervento: acquisto attrezzature
importo richiesto: Lire 7.068.600.000
(chieste sul DOCUP 1994-1996) + 2.272.000.000

RILEVATO che, a seguito dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici in ordine all'ammissibilità dei programmi di investimento presentati dagli operatori sopracitati, è emerso che risultano ammissibili a contributo tutte le domande, fatta eccezione per:

• l'intervento proposto congiuntamente dal Comune di Ronchi dei Legionari e dal Consorzio per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia relativamente alla realizzazione del primo stralcio del polo intermodale, di cui si evidenzìa, sul piano formale, la non conformità con le finalità della misura, che riguarda, specificatamente, l'intermodalità per il trasporto merci e non per il trasporto passeggeri; nonché, sul piano sostanziale, il carattere assolutamente prematuro dell'istanza che afferisce ad un'iniziativa, complessa ed articolata, che riveste carattere strategico per l'intera comunità regionale ma che, attualmente, può contare unicamente su uno studio di fattibilità, necessitando di ulteriori sviluppi progettuali (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) e dell'apprestamento degli adeguati strumenti urbanistici, con una tempistica non compatibile con i termini imposti dal DOCUP 1997-1999 (appalto entro il 31 dicembre 1999 ed ultimazione lavori entro 31 dicembre 2001);

• l'intervento proposto congiuntamente dal Comune di Gorizia e dalla S.D.A.G. relativamente alla realizzazione del raccordo ferroviario tra l'Autoporto e la stazione confinaria ed all'acquisto dei mezzi per l'effettuazione dello scambio modale in quanto:

- per ciò che concerne, in particolare, il raccordo ferroviario, l'unico elaborato progettuale presentato è uno studio di fattibilità, cui non è seguito alcun ulteriore sviluppo progettuale (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo), per cui non vi è alcuna garanzia del rispetto della già citata tempistica prevista dal DOCUP per la definizione di tutti gli adempimenti propedeulici alla consegna dei lavori, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1999;
- per quanto riguarda, invece, le attrezzature da acquistarsi da parte della S.D.A.G., si tratta di un intervento connesso e consequenziale alla realizzazione del raccordo ferroviario che diventa, ovviamente, prematuro in assenza dell'opera principale;
- sul merito del progetto, non è stato tuttora dimostrato il suo carattere non concorrenziale e non conflittuale con l'Interporto di Cervignano, considerato il centro strategico dell'intermodalità regionale;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli altri progetti, quello relativo al V lotto, I stralcio, dell'Interporto Alpe Adria di Cervignano del Friuli è attualmente oggetto di una procedura nazionale di valutazione di impatto ambientale da parte dei competenti organi statali, per la cui definizione è probabile un lasso di tempo di qualche mese e che, pertanto, per il finanziamento di tale iniziativa si possa, in via preliminare, far capo nel limite massimo di lire 11.088.848.437, all'integrazione di stanziamento per pari importo a valere sul Fondo per l'obiettivo 2 1997-1999 che sarà attuata a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 67, attualmente all'esame del Consiglio regionale, con riserva di richiedere, se il protrarsi dei tempi per la definizione della procedura di V.I.A. non consentirà il rispetto dei termini di cui al

DOCUP Obiettivo 2 1997-1999, l'inserimento di detto progetto nella programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006;

RITENUTO, pertanto, di individuare come segue gli interventi da ammettere a contributo, per gli importi a fianco riportati (al netto della quota del 20% a carico dei soggetti beneficiari), in base alle priorità determinate nei criteri di cui al D.P.G.R. 185/1998, nonché alla concreta cantierabilità, nei termini previsti, delle opere proposte:

1) Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno
Intervento: V lotto I stralcio piazzale Margreth
Importo richiesto: Lire 8.865.948.000
Importo assegnato: Lire 5.690.224.357

2) Terminal Intermodale di Trieste - Fernetti S.p.A.
2A) intervento: sviluppo telematico
Importo richiesto: Lire 364.317.600
Importo assegnato: Lire 291.454.080
2B) intervento: ristrutturazione magazzini
Importo richiesto: Lire 310.000.000
Importo assegnato: Lire 218.175.379
2C) intervento: acquisto locomotore
Importo richiesto: Lire 850.000.000
Importo assegnato: Lire 680.000.000

3) Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone
3A) intervento: scalo merci area intermodale
Importo richiesto: Lire 1.930.000.000
Importo assegnato: Lire 1.318.939.322
3B) intervento: fascio binari Lisert-Monfalcone
Importo richiesto: Lire 1.000.000.000
Importo assegnato: Lire 681.206.862
3C) intervento: III lotto raccordo ferroviario
Importo richiesto: Lire 4.530.000.000
Importo assegnato: Lire 3.000.000.000

4) Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A.
intervento: acquisto attrezzatura area merci
Importo richiesto: Lire 910.000.000
Importo assegnato: Lire 728.000.000

5) Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone
intervento: acquisto attrezzature
Importo richiesto: Lire 7.068.600.000 (chieste sul DOCUP 1994-1996) + 2.272.000.000 (contributo integrativo)
Importo assegnato: Lire 2.388.480.000 (conferma contributo assegnato, a titolo di risorse riprogrammate, con deliberazione n. 4764/1996) + 2.272.000.000

per un totale di finanziamenti assegnati, al netto della quota del 20% a carico dei soggetti beneficiari, di lire 14.880.000.000 (+ 2.388.480.000, a titolo di risorse riprogrammate);

RILEVATO che, come previsto dal già citato D.P.G.R. n. 185/Pres. del 22 maggio 1998, in relazione all'Azione 3.1, la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria, approva le iniziative da ammettere a finanziamento, sentito il parere del Comitato di sorveglianza del DOCUP;

CONSIDERATO che il Comitato di sorveglianza nella seduta del 9 luglio 1999 ha espresso parere favorevole alla proposta di assegnazione dei finanziamenti, a valere sull'Azione 3.1. formulata dalla Direzione Viabilità e Trasporti con le seguenti precisazioni:

- per quanto concerne l'intervento 2 c), l'acquisto del locomotore usato dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nella scheda n. 12 della Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 23 aprile 1997 e con imposizione, a carico del beneficiario finale, dell'obbligo di non usare il mezzo fuori dal territorio incluso nell'Obiettivo 2 e per scopi diversi da quelli previsti al momento dell'acquisto;
- per quanto concerne tutti i progetti ammessi a finanziamento, i bandi di gara dovranno essere pubblicati entro il 10 settembre 1999 e le offerte dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 1999 a pena di decadenza del contributo assegnato con la presente deliberazione e con riserva di inserire i progetti eventualmente esclusi con carattere prioritario, nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere all'approvazione dei progetti e all'assegnazione dei relativi finanziamenti nella misura sopraspecificata,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Con le precisazioni indicate dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 9 luglio 1999 e che qui devono ritenersi integralmente richiamate, sono considerati ammissibili a contributo i progetti in premessa riportati e presentati per l'ottenimento dei finanziamenti di cui all'azione 3.1 «Sistemi intermodali» del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 e ai medesimi sono assegnati, nella misura ivi indicati, i contributi di cui all'elenco sopraspecificato per un importo complessivo di lire 14.880.000.000 (al netto dell'importo di lire 3.720.960.000 a carico dei soggetti beneficiari), cui va aggiunto l'importo di lire 2.388.480.000, a titolo di risorse riprogrammate.

2. Si dà atto che il finanziamento assegnato per il V lotto I stralcio dell'Interporto di Cervignano, pari a lire 11.088.848.437, fa capo all'integrazione di stanziamento per pari importo, a valere sul Fondo per l'Obiettivo 2 1997-1999, che sarà attuata a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 67, attualmente all'esame del Consiglio regionale, con riserva di richiedere, se la definizione della procedura di V.I.A. non consentirà il rispetto dei termini di cui al DOCUP 1997-1999, l'inserimento di tale iniziativa nella programmazione dei Fondi

strutturali 2000-2006. L'efficacia dell'assegnazione è subordinata al verificarsi di tutte le condizioni suindicate.

3. In applicazione a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 3/1998, il Direttore regionale della Viabilità e dei Trasporti provvederà alla concessione dei contributi ed alla autorizzazione al pagamento a Friulia S.p.A. in relazione ai progetti assegnatari dei contributi stessi.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1999, n. 2304.

DOCUP obiettivo 2 - 1997/1999. Fondo Sociale Europeo. Asse 1 - Creazione e sviluppo delle imprese. Azione 1.6 - Formazione, programmazione degli interventi a chiusura del periodo di programmazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la decisione della Commissione Europea C(97)3744 del 18 dicembre 1997, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DOCUP) dell'obiettivo 2 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per il triennio 1997/1999;

CONSIDERATO che l'azione 1.6 - Formazione - dell'asse 1 - Creazione e sviluppo delle imprese del citato DOCUP prevede la realizzazione di azioni formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria complessiva dell'azione per il triennio è pari a lire 15.367.000.000, tenuto conto del tasso di cambio Lira/Ecu stabilito dalle deliberazioni CIPE di cofinanziamento nazionale e pari a lire 2.000 per gli anni 1997 e 1998 e lire 1.940 per il 1999;

CONSIDERATO che la citata disponibilità di lire 15.367.000.000 è destinata, per lire 6.991.200.000, al finanziamento di interventi a favore di soggetti disoccupati;

CONSIDERATO che, a seguito di avvisi approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2817 del 30 settembre 1998, sono stati approvati, nell'ambito delle azioni per utenza disoccupata, progetti formativi per lire 5.328.613.510, con una disponibilità residua di lire 1.345.496.765;

CONSIDERATO che il Comitato di sorveglianza dell'obiettivo 2, tenutosi a Trieste l'8 e 9 luglio 1999, ha approvato una riprogrammazione finanziaria del DOCUP, con il trasferimento di lire 4.518.360.000 dall'asse 3 - Riqualificazione del territorio - azione 3.4 - Formazione all'asse 1 - Creazione e sviluppo delle imprese - azione 1.6 - Formazione;

CONSIDERATO che la citata somma di lire 4.518.360.000 va ad aggiungersi alla disponibilità residua dell'azione 1.6 di lire 1.345.496.765, determinando un ammontare complessivo di lire 5.863.856.765;

CONSIDERATO che il 31 dicembre 1999 rappresenta il termine ultimo entro il quale possono essere assunti atti di impegno giuridicamente vincolanti al titolo dei vari obiettivi entro cui si articola il sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo;

CONSIDERATO che, nell'ambito e nel rispetto delle finalità che sono proprie dell'obiettivo 2, si ritengono di individuare le seguenti modalità di utilizzo della somma di lire 5.863.856.765 complessivamente disponibile, per utenza disoccupata, sull'azione 1.6 dell'asse 1 dell'obiettivo 2:

- lire 1.300.000.000 quale rifinanziamento dell'avviso approvato con la citata deliberazione n. 2817/1998 e relativo, in particolare, alla realizzazione di interventi rientranti nelle tipologie formative «Formazione imprenditoriale di base» e «Formazione permanente per gruppi omogenei», come descritte nella Scheda n. 3 delle «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», approvate con D.P.G.R. 072/Pres./1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Detto avviso prevede la presentazione dei progetti presso uno sportello operante presso la Direzione regionale della Formazione Professionale fino al 30 novembre 1999, salvo anticipato esaurimento delle risorse. Saranno prioritariamente ammessi al finanziamento progetti già presentati entro il 30 giugno 1999 e positivamente valutati dalla Direzione regionale della Formazione Professionale;

- lire 4.563.856.765 varranno a finanziare progetti utilmente inseriti nella graduatoria relativa all'attuazione dell'avviso concernente l'obiettivo 3, scaduto l'8 giugno 1999, e non finanziabili a tale titolo per mancanza di risorse disponibili. L'ammissibilità all'obiettivo 2 avverrà secondo l'ordine della citata graduatoria e tenuto conto della coerenza dei progetti con la declaratoria del DOCUP in tema di attività eligibili al titolo dell'azione 1.6;

CONSIDERATO che, qualora alla data di scadenza del citato avviso relativo a «Formazione imprenditoriale di base» e «Formazione permanente per gruppi omogenei», di cui alla deliberazione n. 2817/1998, dovessero risultare disponibili risorse finanziarie, le stesse, laddove possibile, saranno utilizzate attraverso l'ulteriore scorrimento della citata graduatoria dell'obiettivo 3;

CONSIDERATO che l'intera operazione descritta persegue la prioritaria finalità del pieno utilizzo delle risorse disponibili a valere sui vari obiettivi comunitari e che, comunque, salvaguarda le peculiarità proprie dell'obiettivo 2;

CONSIDERATO che la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e tenuto conto in particolare:

• delle finalità insite all'attuazione dell'obiettivo 2 nel territorio eletto;

• della necessità di assicurare l'ottimale utilizzo delle risorse disponibili al titolo dei vari obiettivi comunitari;

• del termine del 31 dicembre 1999 quale data ultima entro la quale è possibile assumere atti di impegno giuridicamente vincolante al titolo dei vari obiettivi comunitari ed in relazione alle programmazioni che a quella data si concludono;

• delle risorse disponibili, a seguito anche della riprogrammazione finanziaria approvata dal Comitato di sorveglianza dell'obiettivo 2 nella seduta dell'8 e 9 luglio, sull'azione 1.6, asse 1, per la realizzazione di attività formative a favore di utenza disoccupata, si dispone quanto segue in ordine all'utilizzo delle risorse disponibili sulla citata azione 1.6 e pari a lire 5.863.856.765:

a) lire 1.300.000.000 quale rifinanziamento dell'avviso approvato con la citata deliberazione n. 2817/1998 e relativo, in particolare, alla realizzazione di interventi rientranti nelle tipologie formative «Formazione imprenditoriale di base» e «Formazione permanente per gruppi omogenei», come descritte nella Scheda n. 3 delle «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», approvate con D.P.G.R. 072/Pres./1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Detto avviso prevede la presentazione dei progetti presso uno sportello operante presso la Direzione regionale della Formazione Professionale fino al 30 novembre 1999, salvo anticipato esaurimento delle risorse. Saranno prioritariamente ammessi al finanziamento progetti già presentati entro il 30 giugno 1999 e positivamente valutati dalla Direzione regionale della Formazione Professionale;

b) lire 4.563.856.765 varranno a finanziare progetti utilmente inseriti nella graduatoria relativa all'attuazione dell'avviso concernente l'obiettivo 3, scaduto l'8 giugno 1999, e non finanziabili a tale titolo per mancanza di risorse disponibili. L'ammissibilità all'obiettivo 2 avverrà secondo l'ordine della citata graduatoria e tenuto conto della coerenza dei progetti con la declaratoria del DOCUP in tema di attività eligibili al titolo dell'azione 1.6.

Qualora al 30 novembre 1999, data di scadenza del citato avviso relativo a «Formazione imprenditoriale di base» e «Formazione permanente per gruppi omogenei», di cui alla deliberazione n. 2817/1998, dovessero risultare disponibili risorse finanziarie, le stesse, laddove possibile, saranno utilizzate attraverso l'ulteriore scorrimento della citata graduatoria dell'obiettivo 3.

La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1999, n. 2305.

Articolo 2544 C.C. Scioglimento per atto d'autorità della «Cooperativa agricola del Barcat - Soc. coop. a r.l.» di Grado e nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2544 codice civile concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il 30 giugno 1997 alla «Cooperativa Agricola del Boscat di Grado - soc. coop. a r.l.» con sede in Grado dal quale si rileva che la cooperativa stessa già a quella data non possedeva il numero minimo di soci previsto dalla normativa vigente;

VISTA inoltre la diffida del 1º giugno 1998 inviata dall'Amministrazione regionale che fissava il termine del 30 giugno 1998 per provvedere all'integrazione della compagine sociale;

VISTO infine il verbale di revisione ordinaria del 21 giugno 1999 dal quale si evince che il numero dei soci è rimasto inalterato rispetto alla precedente ispezione;

CONSIDERATO quindi che la cooperativa in parola non ha ottemperato a quanto richiesto;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2544 codice civile della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 30 giugno 1999;

VISTO l'articolo 22. D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

– di sciogliere d'ufficio ex articolo 2544 codice civile la «Cooperativa Agricola del Boscat di Grado - soc. coop. a r.l.», con sede in Grado, costituita il 3 maggio 1968 per rogito notaio dott. Giuseppe Sardelli di Gorizia, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1999, n. 2308.

Articolo 2540 C.C. Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Clautana di lavoro e produzione soc. coop. a r.l.», con sede in Claut.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1251 del 23 aprile 1999 con la quale la «Cooperativa Clautana di lavoro e produzione soc. coop. a r.l.» con sede in Claut, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2543 codice civile e il dott. Carlo Brunetta ne veniva nominato commissario governativo;

VISTA la relazione del predetto commissario governativo dalla quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal commissario governativo di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 30 giugno 1999 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

TENUTO CONTO per la scelta del commissario liquidatore, della terna di nominativi segnalata dalla Unione Provinciale Cooperative Friulane di Pordenone, cui la cooperativa risulta aderente;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del R.D. 26 marzo 1942, n. 267 e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

- La «Cooperativa Clautana di lavoro e produzione soc. coop. a r.l.» con sede in Claut, costituita il 12 maggio 1987, per rogito notaio dott. Aldo Guarino di Maniago, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Elio Bidoli, con studio in Maniago, Via Umberto I, n. 42, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Servizio del Turismo

Tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci regionali per la stagione invernale 1999/2000.

Collegio regionale maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia

Estratto del verbale del Consiglio direttivo
del 14 luglio 1999

Alla presente riunione del Consiglio, che inizia alle ore 18.30, partecipano i seguenti Consiglieri: Fabretto Mario, Alberti Lorenzo, De Infanti Riccardo, Cella Andrea, Di Lena Carlo, Dell'Agnolo Paolo, Sabidussi Daniele.

(omissis)

3) Tariffe 1999-2000

Per l'inverno 1999/2000 il Consiglio approva le seguenti tariffe minime:

Natale e festivi	**lire**
ora singola	48.000
persona aggregata	10.000
tagliando 2 ore collettive	40.000
tagliando 12 ore collettive	162.000
Feriali	**lire**
ora singola	45.000
persona aggregata	10.000
tagliando 2 ore collettive	30.000
tagliando 12 ore collettive	138.000

Nelle ore di punta (10.00 - 13.00) si applica un supplemento di lire 5.000 per la prima persona (ora privata).

Convenzioni con agenzie, sci club, enti ricreativi, scuole

Le tariffe praticate dovranno garantire che l'ora-maestro non inferiore a lire 50.000, indipendentemente dal tipo di convenzione adottata.

Le scuole di sci sono autorizzate per la stagione 1999/2000, a scopo promozionale, a praticare uno sconto fino al 16% sulle convenzioni riguardanti clientela proveniente dai Paesi dell'est europeo (non UE).

(omissis)

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Chions. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 31 del 30 aprile 1999 il Comune di Chions ha adottato la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di depoito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Paluzza. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 27 del 7 giugno 1999 il Comune di Paluzza ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 25 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 25 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pavia di Udine. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 26 del 3 maggio 1999 il Comune di Pavia di Udine ha adottato la variante n. 18 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pocenia. Avviso di approvazione della variante n. 11 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica di recupero del centro del capoluogo.

Con deliberazione consiliare n. 49 del 28 giugno 1999, il Comune di Pocenia ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n.11 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica di recupero del centro del capoluogo, ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Precenicco. Avviso di approvazione del P.R.P.C. area ex PEEP.

Con deliberazione consiliare n. 36 del 9 giugno 1999, il comune di Precenicco ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al P.R.P.C. area ex PEEP, ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pulfero. Avviso di adozione della variante n. 26 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 34 del 1º giugno 1999 il Comune di Pulfero ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 26 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 26 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Ragogna. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 16 del 26 aprile 1999 il Comune di Ragogna ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che:

- il Comitato tecnico regionale ha espresso parere favorevole n. 217/1-T/98 del 21 dicembre 1998;
- non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991;

e respingendo le osservazioni-opposizioni presentate in ordine alla variante medesima.

Comune di Sagrado. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 18 del 17 maggio 1999 il Comune di Sagrado ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Lorenzo Isontino. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 17 del 30 aprile 1999 il Comune di San Lorenzo Isontino ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 105 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 68 del 22 aprile 1999 il Comune di Udine ha adottato la variante n. 105 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 105 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 100 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 83 del 14 maggio 1999 il Comune di Udine ha respinto l'osservazione presentata alla variante n. 100 al Piano regolatore generale ed ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante medesima con l'introduzione delle integrazioni conseguenti al parere vincolante del Comitato tecnico regionale.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 101 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 84 del 14 maggio 1999 il Comune di Udine ha respinto le osservazioni/opposizioni presentate alla variante n. 101 al Piano regolatore generale ed ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante medesima.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 102 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 85 del 14 maggio 1999 il Comune di Udine ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 102 al Piano regolatore generale, dando atto che non sono state presentate né osservazioni né opposizioni in ordine alla variante medesima.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 164 del 15 luglio 1999)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di San Giorgio della Richinvelda e San Daniele del Friuli.

Con decreto interministeriale n. 917 datato 6 maggio 1999, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex corpo di guardia di Pozzo, sito nel comune di S. Giorgio della Richinvelda (Pordenone), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 2199, foglio 27, mappale 405 del N.C.T. della superficie di mq. 1.710 - Ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 911 datato 6 maggio 1999, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato casermetta corpo di guardia di Case Ceschia, sito nel comune di San Daniele del Friuli (Udine), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 4187, foglio 3, mappale 217 ed alla partita 4366, foglio 3, mappale 218 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 970 - Ramo Difesa Esercito.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI COMUNITARI E RAPPORTI ESTERNI

TRIESTE

Comunicazione relativa al bando di gara a procedura aperta per il servizio di valutazione sul DOCUP obiettivo 2 1997/1999 Regione Friuli-Venezia Giulia.

In riferimento al bando di gara in oggetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 9 giugno 1999, la Direzione regionale degli affari comunitari e rapporti esterni rende noto che la data di apertura delle buste, prevista per il giorno 19 luglio 1999, ore 10.30,

viene differita al giorno 9 settembre 1999, ore 10.30, presso l'indirizzo di cui al punto 1 del bando.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giorgio Tessarolo

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»
TRIESTE

Avviso di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte per l'affidamento di un incarico di progettazione in relazione ai lavori di ristrutturazione edilizia ed adeguamento dell'edificio di via Sai, 1-3 da destinarsi a sede degli uffici della Direzione generale dell'Azienda.

Ente:

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - «Triestina» - Unità Operativa Progetti Immobiliari - via del Farneto, 3 - 34142 Trieste.

Funzionario incaricato del procedimento:

arch. Gianluigi Miazzi - telefono 0403995272 - cellulare 03488710323 - fax 0403995273.

Oggetto dell'incarico:

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, come previste dall'articolo 16 della legge 109/1994 nonché le attività previste dalla legge regionale n. 52/1991, in relazione ai lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento dell'edificio di via Sai, 1-3 (padiglione SAI grande), da destinarsi a sede degli uffici della Direzione Generale dell'Azienda.

Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 1999.

Termine di presentazione delle offerte:

Si comunica che, con deliberazione del Direttore Generale n. 714 del 20 luglio 1999, è stata disposta la proroga al giorno 16 agosto 1999 del termine per la presentazione delle offerte.

Trieste, 20 luglio 1999

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Franco Rotelli

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Bando di gara per la realizzazione dei sottoservizi in alcune zone del territorio comunale relativi all'obiettivo 2 per la riqualificazione urbana.

L'Amministrazione comunale rende noto che intende appaltare i lavori per la realizzazione dei sottoservizi in alcune zone del territorio comunale relativi all'obiettivo 2 per la riqualificazione urbana mediante asta pubblica che si svolgerà presso la sede comunale il giorno 31 agosto 1999 alle ore 10.00.

L'importo dei lavori a base d'appalto è di lire 1.265.000.000 (Euro 653.317,97).

L'opera è finanziata con fondi propri dell'Amministrazione.

Il contratto sarà stipulato parte a corpo e parte a misura.

Il progetto è visibile presso questa Sede Comunale - Ripartizione Tecnica - Largo S. Grisogono, n. 13 - 34073 Grado (Gorizia) - telefono 0431-898154/59/60 fax 83620.

Si avverte che la mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti porterà all'esclusione della gara come previsto dalle norme di gara di seguito descritte.

Il concorrente dovrà far pervenire, con le seguenti modalità a pena di esclusione, a questo Comune: Ufficio Protocollo - Piazza B. Marin, 4 - 34073 Grado (Gorizia), entro le ore 12.00 del giorno 30 agosto 1999 (si considera in tempo utile l'offerta che sia pervenuta all'ufficio postale ove ha sede la stazione appaltante entro le ore 12.00 del giorno 30 agosto 1999 e ciò risulti evidente nella busta esterna contenente l'indirizzo e che sia stata comunque recapitata prima dell'apertura delle buste), un piego sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente una busta, anch'essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura entro la quale si trovano i documenti elencati nelle norme di seguito descritte sotto la voce «documentazione amministrativa» e altra busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica sotto la voce «offerta economica»; sul piego nonché sulle buste contenente l'offerta economica ed i documenti amministrativi, dovrà essere integralmente riportato, oltre all'indirizzo del destinatario e al nominativo dell'Impresa mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e precisamente: «Offerta per l'asta pubblica del giorno 31 agosto 1999 relativa alla realizzazione dei sottoservizi in alcune zone del territorio comunale relativi all'obiettivo 2 per la riqualificazione urbana».

L'appalto sarà aggiudicato secondo la procedura del pubblico incanto prevista dall'articolo 73, lettera c), e articolo 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e cioè a colui che abbia presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliorativo o almeno pari a quello fissato a base d'appalto. Non sono ammesse offerte in aumento.

Si procederà all'aggiudicazione dei lavori anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.

I lavori verranno aggiudicati secondo il criterio stabilito dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale

13/1998 e precisamente: verrà esclusa dal calcolo della media la ditta che avrà offerto il maggior ribasso percentuale; si calcolerà la media aritmetica delle offerte incrementate del 50 per cento della media stessa; si aggiudicherà alla ditta che avrà offerto la percentuale di ribasso più prossimo per eccesso alla predetta media incrementata. Qualora il numero delle offerte ammesse all'aggiudicazione sia inferiore a cinque si aggiudicherà alla ditta che avrà offerto la percentuale di ribasso maggiore Nel caso di più offerte, uguali tra loro, si procederà a norma dell'articolo 77, comma II, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Il concorrente risultato migliore offerente resta vincolato, per effetto della presentazione dell'offerta, in pendenza della successiva aggiudicazione definitiva da parte dell'Amministrazione comunale.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dei sottoservizi in alcune zone del territorio comunale relativi all'obiettivo 2 per la riqualificazione urbana.

Categoria prevalente, fognatura acquedotto, cavidotti ecc. (G6 ex 10A e 10C) per un importo di lire 867.861.720, opere scorporabili:

- movimenti di terra per lire 155.541.230;
- ripristini stradali, sabbia e materiale vario per lire 241.597.050;

Soggetti ammessi alla gara

Possono presentare offerta imprese italiane iscritte all'A.N.C, o imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno Stato della CEE, alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 406/1991. Possono presentare offerta i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, (escluso comma 1, lettera c).

Alle riunioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 109/1994 (escluso comma 7), fatto salvo per i requisiti di qualificazione, nonchè quelle di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406/1991.

Sono ammesse a partecipare alla gare le Imprese aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 406/1991.

Non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni di imprese o consorzi ovvero individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Documentazione amministrativa

1. Dichiarazione con firma leggibile del titolare dell'Impresa o del legale rappresentante della Società, dell'Ente cooperativo, del Consorzio, dell'Impresa mandataria del raggruppamento di imprese, con la quale l'Impresa concorrente attesti:

a) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti, ed altresì di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori;

b) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori (8° comma, articolo 18, legge n. 55/1990 e 3° comma e seguenti dell'articolo 9 del D.P.C.M. 55/1991 e articolo 31, legge 109/1994);

c) di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. n.1063/62 e del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto dei lavori oggetto della gara così come modificati ed integrati sia dal presente bando e sia a seguito dell'entrata in vigore della legge 109/1994;

d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 120 e seguenti della legge n. 689/1981;

e) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;

f) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se Cooperative anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55;

g) che non sussiste, con altre ditte concorrenti nella presente gara, alcuna delle forme di collegamento o controllo indicate nell'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo n. 406/1991 e dall'articolo 2359 del codice civile;

h) di prendere atto che, l'Amministrazione intende avvalersi delle facoltà concesse dall'articolo 10, comma 1 ter della legge 109/1994;

i) di prendere atto che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

j) di obbligarsi ad iniziare i lavori da viale Argini dei Moreri;

k) di accettare la consegna dei lavori sotto le riserve di legge ai sensi dell'articolo 337 della legge 2248/1865;

l) di iniziare i lavori entro e non oltre il 1° settembre 1999.

2. Certificato d'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori (A.N.C.) di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e sucessive modifiche, per la categoria G6 per un importo minimo di lire 1.500.000.000, tenuto conto di quanto dispone l'articolo 5 della legge 57/1962. In sostituzione del certificato di iscrizione all'A.N.C. le imprese potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127; detta dichiarazione dovrà contenere il numero di matricola di iscrizione all'A.N.C., le categorie e le classifiche di importo, i nominativi dei direttori tecnici e l'attestazione di essere in regola con i pagamenti delle tasse di concessioni gvernative cui è subordinata l'iscrizione. L'Amministrazione comunale appaltante si riserva la facoltà di accertamenti prima della stipula del contratto.

3. Agli effetti dell'articolo 8 - comma 7 - legge 109/1994, dovrà essere presentata ai fini dell'ammissione alla gara:

– la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del Casellario Giudiziale, per i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 57/1962 e una dichiarazione sostitutiva del certificato della C.C.I.A.A., dal quale risulti la composizione della Società, i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società stessa e che la stessa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, e non abbia presentato domanda di concordato. Dalla stessa dichiarazione deve anche risultare se procedure di fallimento o concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara nonchè ai sensi della vigente normativa antimafia, la dicitura di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.R. 252/1998.

3.1. Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. n. 55/1991 e degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 406/1991, sono ammesse a presentare offerta le associazioni temporanee di impresa e i consorzi d'impresa, in tal caso i documenti richiesti nei punti precedenti debbono riferirsi ad ogni Impresa facente parte dell'Associazione o del Consorzio, ad eccezione di quelli previsti al punto 1, lettere a), b), c), d), h), ogni Impresa mandante o consorziata dovrà quindi presentare una dichiarazione attestante quanto previsto al precedente punto 1, lettere e), f), g), i).

4. Una cauzione a norma dell'articolo 30 della legge 109/1994 comma 1, pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta, quindi pari a lire 25.300.000 (venticinquemilionitrecentomila) (euro 13.066,35), da prestarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa; tale cauzione, ai non aggiudicatari, sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

5. Certificazione in carta semplice rilasciata dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Comunale nella quale si attesti che il legale rappresentante dell'impresa o il direttore tecnico ha preso visione degli elaborati di progetto, del capitolato speciale d'appalto ed ha eseguito ricognizione dei luoghi di esecuzione dei lavori.

Esclusioni - Avvertenze

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato non viene riconosciuta alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra i prezzi unitari indicati in cifre e quelli indicati in lettere valgono quelli più vantaggiosi per l'Amministrazione. Nel caso in cui l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna l'offerta resta sigillata e, debitamente controfirmata dal Presidente con indicate le irregolarità - che saranno pure riportate nel verbale - rimane acquisita agli atti della gara; non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione dei prezzi offerti.

Verranno escluse dalla gara quelle Imprese per le quali risulti dai certificati o dichiarazioni sostitutive del Casellario Giudiziario che il titolare o i legali rappresentanti o il direttore tecnico abbiano riportato una condanna passata in giudicato per provvedimenti o procedimenti che comportano la sospensione o la cancellazione dall'Albo Nazionale dei Costruttori. Nel caso si verifichi che due o più ditte abbiano presentato offerte uguali e siano aggiudicatrici si procederà successivamente all'aggiudicazione a norma dell'articolo 77, comma 2º del R.D. 827/1924.

I termini di esecuzione dell'appalto sono di giorni 280 (duecentottanta).

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

Obblighi dell'aggiudicatario - Eventuali conseguenze:

Dopo l'aggiudicazione la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione:

1) cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo d'appalto, a norma dell'articolo 30, comma 2 della legge 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni; tale fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

2) una polizza assicurativa, a norma dell'articolo 30, comma 3º della legge 109/1994;

3) la ricevuta per deposito spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed accessori, che sono a carico dell'appaltatore a norma dell'articolo 9 del richiamato Capitolato Generale d'Appalto;

4) comunicazione di quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, ove ricorra il caso;

5) la presentazione del piano di sicurezza del cantiere edile, in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 e relative normative nazionali di recepimento oltre al rispetto delle direttive CEE recepite con il decreto legislativo 626/1994.

Ove nel termine previsto l'Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta la aggiudicazione. In tal caso l'Amministrazione comunale potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. L'aggiudicazione avverrà comunque sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto di sospensione e di decadenza previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Subappalto

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall'articolo 34 della legge 109/1994 e dalle norme previste dalla legge n. 55/1990 e dal decreto legge n. 406/1991.

Offerta economica

L'offerta, redatta su carta da bollo da lire 20.000, dovrà contenere l'indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso percentuale offerto (con due decimali) per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile dal titolare dell'Impresa o dal legale rappresentante della Società, dell'Ente cooperativo, del consorzio o dell'Impresa mandataria del raggruppamento di imprese.

Eventuali copie del capitolato speciale d'appalto o del progetto possono invece essere richieste direttamente allo Studio Galli, via G. Rossa, 29 - 35020 Padova - Ponte San Nicolò - telefono 049-8960106.

Nell'offerta l'Impresa deve altresì indicare, qualora intenda affidare a terzi, in subappalto o in cottimo, le opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. Si procederà altresì all'esclusione dalla gara delle imprese che in sede di verifica delle dichiarazioni rese unitamente all'offerta, non abbiano risposto ovvero abbiano prodotto documentazione non conforme a quanto dichiarato.

L'apertura dell'asta, in forma pubblica, si terrà, in 1ª seduta presso la sala consigliare del Comune, alle ore 10.00 del giorno 31 agosto 1999, la gara si svolgerà secondo le procedure di cui all'articolo 10 della legge 109/1994.

Nella 2ª seduta pubblica il presidente della gara provvede: all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla verifica della correttezza e dell'ammissibilità delle medesime eventualmente applicando la procedura di esclusione delle offerte ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis della legge 109/1994. La verifica dei requisiti avverrà ai sensi di legge. In caso di controversia fra l'Amministrazione comunale e l'appaltatore si procederà ai sensi dell'articolo 32 della legge 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Tecnico dott. ing. Gianfranco Guzzon.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO:
ing. Gianfranco Guzzon

Avviso di gara esperita mediante asta pubblica per l'appalto dei lavori per la realizzazione di una zona marina protetta nell'area del Banco della Mula di Muggia e Isolato di Grado.

A seguito di asta pubblica esperita in data 8 giugno 1999 (1ª seduta) e 28 giugno 1999 (2ª seduta) è stato aggiudicato l'appalto dei lavori per la realizzazione di una zona marina protetta nell'area del Banco della Mula di Muggia e Isolato di Grado.

Offerte presentate: 12.

Aggiudicatario: Bertaglia S.r.l. di Porto Viro (Rovigo), per lire 1.073.700.000 I.V.A. esclusa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO:
ing. Gianfranco Guzzon

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Errata corrige. Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 14 luglio 1999. Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori degli impianti di illuminazione pubblica.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 14 luglio 1999, nell'avviso del Comune di Muggia di cui all'oggetto, alla pagina 5265, al termine del testo, deve aggiungersi: «61) Aversa di Reggio Calabria».

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Ripartizione tecnica
UDINE

Bando di gara mediante licitazione privata per la

ristrutturazione di un edificio denominato «ex carderia» sito in Comune di Udine tra via Cotonificio e via delle Scienze ad uso della Facoltà di Agraria.

Amministrazione appaltante: Università degli Studi di Udine - via Palladio, n. 8 - 33100 Udine (telefono 0432/556400 - fax 0432/556439).

L'aggiudicazione avverrà tramite licitazione privata ai sensi dell'articolo 21, della legge 109/1994 così come modificata dalla legge n. 415/1998 con il criterio del massimo ribasso sull'importo delle opere a corpo posto a base di gara.

L'Amministrazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 21 della legge n. 109/1994 così come modificata dalla legge n. 415/1998.

Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la ristrutturazione di un edificio denominato «ex carderia» sito in Comune di Udine tra via Cotonificio e via delle Scienze ad uso della Facoltà di Agraria. L'importo totale a base d'asta è di lire 1.082.880.000 (euro 559.260,85). È richiesta l'iscrizione alla categoria G1 (ex categoria II) per un importo non inferiore a lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35).

Sono opere scorporabili:

1) impianti elettrici:
lire 179.528.000 (euro 92.718,47) iscrizione all'A.N.C. categoria G9 per un importo di lire 300.000.000 (euro 154.937,07);

2) impianti tecnologici:
lire 332.114.000 (euro 171.522,57) iscrizione all'A.N.C. categoria G11 per un importo di lire 750.000.000 (euro 387.342,67).

In caso di eventuali subappalti i pagamenti ai subappaltatori saranno eseguiti dall'aggiudicatario che, ai sensi della legge n. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascuno di tali pagamenti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Termine di esecuzione dei lavori: 360 giorni naturali e consecutivi da quello successivo alla data di consegna lavori.

Le opere sono finanziate con mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale assistito da contributo regionale ai sensi della legge regionale n. 4/1992.

I pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qualvolta il credito dell'appaltatore abbia raggiunto al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge l'importo di lire 200.000.000 (euro 103.291,38).

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 109/1994 così come modificata dalla legge n. 415/1998 anche riuniti ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge.

Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione le imprese non iscritte all'A.N.C. stabilite in altri Stati membri della CEE alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legge n. 406/1991.

Gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per un periodo di 180 giorni alla data di aggiudicazione.

Le richieste di invito, in carta legale, dovranno essere redatte in lingua italiana e recare sulla busta la dicitura «richiesta di invito alla licitazione privata per l'appalto dei lavori di ristrutturazione dell'edificio denominato "ex carderia" ad uso della Facoltà di Agraria sito in Comune di Udine e posto all'angolo tra via Cotonificio e via delle Scienze». Le richieste dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata postale, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30 agosto 1999 al seguente indirizzo: Università di Udine - Ufficio Protocollo - via Palladio, n. 8 - 33100 Udine.

Alla domanda di partecipazione andrà allegato, in originale o in copia autenticata a norma di legge, il certificato di iscrizione all'A.N.C. per la categoria richiesta oppure la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione spedirà gli inviti entro il termine massimo di 120 giorni dalla pubblicazione del bando di gara sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il 2º classificato per la stipula di un nuovo contratto per il completamento dei lavori ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ter della legge n. 109/1994 così come modificata dalla legge n. 415/1998.

Il presente bando, pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Udine, via Antonini, n. 8 nonché all'Albo Pretorio del Comune di Udine, è reperibile presso la Ripartizione Tecnica dell'Università degli Studi - via Cosattini, n. 29 - 33100 Udine (telefono 0432/556400-01 - fax 0432/556439).

Il responsabile del procedimento è l'ing. Giampaolo Proscia coordinatore generale della Ripartizione Tecnica.

Udine, lì 23 luglio 1999

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
(firma illeggibile)

COMUNE DI UDINE

Modifiche allo statuto del Comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si pubblica testo dell'articolo 16, dell'articolo 27 - 5º comma, dell'intitolazione del Capo I del Titolo IV, dell'articolo 40 bis e dell'articolo 44 - 8º comma dello Statuto di questo Comune, così come modificati con deliberazione consiliare n. 76 d'ord. in data 14 maggio 1999, dichiarata priva di vizi di legittimità dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 5 luglio 1999, sub nn. 3893 C.C. - 31268 Prot.

L'articolo 16 viene sostituito dal seguente:

«Art. 16

Tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana

1. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale della propria identità storica e base dell'autonomia speciale e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione nel rispetto delle norme statali e regionali.

2. Il Comune usa i toponimi in lingua friulana, accanto a quelli ufficiali in lingua italiana, in tutte le situazioni. Il regolamento disciplina le modalità.»

Art. 27

Funzionamento

Il 5º comma viene sostituito con il seguente:

«5. I Consiglieri comunali possono esprimersi in lingua friulana nel corso dell'attività del Consiglio e delle commissioni, nonché presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni redatte in lingua friulana. Le modalità dell'esercizio di tale facoltà, nonché gli altri documenti scritti a cui essa può essere estesa, sono stabilite con regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali.».

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

L'intitolazione del Capo I viene sostituita dalla seguente:

«CAPO I

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, USO DELLA LINGUA FRIULANA NEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE»

Viene aggiunto il seguente articolo:

«Art. 40 bis

Uso della lingua friulana nei rapporti con l'amministrazione comunale

1. I cittadini possono usare la lingua friulana nei loro rapporti con l'amministrazione comunale. Le modalità per l'esercizio di questa facoltà sono stabilite con regolamento. Lo stesso regolamento disciplina l'uso del friulano nelle informazioni al pubblico da parte dell'amministrazione e degli enti ad esso collegati.».

Art. 44

Circoscrizioni di decentramento comunale

L'8º comma viene sostituito con il seguente:

«8. I Consiglieri circoscrizionali possono esprimersi in lingua friulana nel corso dell'attività del Consiglio e delle commissioni, nonché presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni redatte in lingua friulana. Le modalità dell'esercizio di tale facoltà, nonché gli altri documenti scritti a cui essa può essere estesa, sono stabilite con regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali.».

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA E CONTRATTI:
dott.ssa Paola Asquini

PROVINCIA DI GORIZIA

Deliberazione della Giunta provinciale 18 giugno 1999, n. 168. (Estratto). Discarica controllata di 2ª categoria tipo «A» per inerti e recupero ambientale dell'area di rispetto dell'acquedotto. Comune di Gorizia. Provvedimento di diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che con nota del 7 agosto 1998, il Comune di Gorizia, avvalendosi della procedura dello «Sportello Unico», ha presentato alla Provincia di Gorizia istanza di approvazione del progetto di discarica controllata di 2ª categoria tipo «A» per inerti e recupero ambientale dell'area di rispetto dell'acquedotto, nonché istanza di autorizzazione alla realizzazione della stessa;

Atteso che, a seguito di regolare avviso di convocazione, in data 2 marzo 1999, presso la sede della Provincia di Gorizia si è riunita la Conferenza Tecnica con il seguente ordine del giorno: «discarica controllata di 2ª categoria tipo "A" - Comune di Gorizia - discussione»;

Visto che nella riunione del 2 marzo 1999 la Conferenza Tecnica, pur avendo valutato favorevolmente in li-

nea di massima la documentazione presentata, l'ha ritenuta incompleta e bisognosa di adeguata integrazione, e pertanto ha deciso di sospendere il procedimento, al fine di riprenderlo previa presentazione da parte del Comune di Gorizia delle seguenti integrazioni progettuali:

- planimetria con precisa suddivisione delle aree interessate da mero ripristino finale, rispetto alle aree oggetto di conferimento di materiali a discarica;
- integrazione dell'indagine idrogeologica con dati aggiornati ed inerenti le aree di pertinenza del progetto;
- integrazione della relazione «sistemazione finale a verde» che dovrà tenere conto delle specie arboree già presenti nelle aree golenali limitrofe;
- integrare gli elaborati relativi alla gestione delle acque di scarico provenienti dalla piattaforma di lavaggio automezzi prevedendo l'utilizzo di un disoleatore;

Atteso che con nota del 12 aprile 1999 il Comune di Gorizia ha trasmesso alla Provincia di Gorizia la documentazione richiesta, come sopra indicata;

Che, a seguito di regolare avviso di convocazione, in data 27 maggio 1999, presso la sede della Provincia di Gorizia si è nuovamente riunita la Conferenza Tecnica con il seguente ordine del giorno: «discarica controllata di 2ª categoria tipo "A" - Comune di Gorizia - discussione»;

Visto le risultanze della Conferenza Tecnica del 27 maggio 1999;

Visto l'articolo 5, comma 12 del «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti», approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

Visto il verbale di seduta della Conferenza Tecnica n. 5/1999 del 27 maggio 1999, allegato alla presente deliberazione;

Preso atto che il risultato della votazione avente ad oggetto l'approvazione del progetto di discarica controllata di 2ª categoria tipo «A» per inerti situata in via Brigata Sassari nel Comune di Gorizia è stato il seguente: cinque voti favorevoli e cinque voti contrari;

Visto le motivazioni addotte ai componenti della Conferenza Tecnica che hanno espresso parere negativo relativamente al progetto di cui all'oggetto, le quali sono contenute nel verbale allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

Visto l'articolo 6, comma 8 del «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti», approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., il quale prevede che per l'emissione del parere favorevole sul progetto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti;

Ritenuto, per i motivi sopraindicati, di non accogliere l'istanza del 7 agosto 1998, con cui il Comune di Gorizia presenta alla Provincia di Gorizia istanza di approvazione del progetto di discarica controllata di 2ª categoria tipo «A» per inerti e recupero ambientale dell'area di rispetto dell'acquedotto, nonché istanza di autorizzazione alla realizzazione della stessa;

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente del 5º Servizio, che viene inserito nel presente atto;

Ritenuto, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 49/1991;

Preso atto del parere espresso dalla Conferenza Tecnica del 27 maggio 1999

DELIBERA

1. Di rigettare l'istanza presentata dal Comune di Gorizia di autorizzazione approvazione del progetto di discarica controllata di 2ª categoria tipo «A» per inerti e recupero ambientale dell'area di rispetto dell'acquedotto, nonché istanza di autorizzazione alla realizzazione della stessa.

2. Di archiviare il procedimento amministrativo promosso dal Comune di Gorizia concernente progetto di discarica controllata di 2ª categoria tipo «A» per inerti e recupero ambientale dell'area di rispetto dell'acquedotto, sito in via Brigata Sassari nel Comune di Gorizia.

La presenta deliberazione viene approvata ad unanimità dei voti palesemente espressi.

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 49/1991.

IL PRESIDENTE:
Giorgio Brandolin

(omessi allegati depositati agli atti).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»

Servizio amministrazione del personale

GORIZIA

Graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico di 1º livello di gastroenterologia.

Con ordinanza dei Direttore Generale n. 251 del 9 luglio 1999 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per la copertura di 1 posto di dirigente medico di 1º livello di gastroenterologia, graduatoria che viene di seguito riportata a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1º dott.ssa Del Bianco Tiziana
nata l'11 novembre 1961 punti 82,415

2º dott.ssa Salandin Simonetta
nata il 3 aprile 1962 punti 79,000

3º dott.ssa Dal Bò Nadia
nata il 22 dicembre 1964 punti 78,000

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gianbattista Baratti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6
«FRIULI OCCIDENTALE»
PORDENONE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di 1º livello di ortopedia.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di 1º livello di Ortopedia, la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 1217 in data 3 novembre 1998 del Direttore Generale:

1. Valente Maurizio punti 87,800
2. Schiavi Antonio punti 74,125

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Giulio De Antoni

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di 1º livello di nefrologia.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di 1º livello di Nefrologia, la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 1273 in data 16 novembre 1998 del Direttore Generale:

1. Mancini Walter punti 75,575
2. Malalan Fabio punti 72,685
3. Moretti Michéle Emilia punti 63,350
4. Tulissi Patrizia punti 63,020

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Giulio De Antoni

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di assistente sociale per il Dipartimento per i Servizi Sociali.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Assistente Sociale per il Dipartimento per i Servizi Sociali, la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 177 in data 26 febbraio 1999 del Direttore Generale:

1. Savoca Maria Rosa punti 90,800
2. Franceschetto Pamela punti 88,900
3. Francescutto Alessandra punto 83,000
4. Molinaro Stefania punti 80,650
5. Gelsomino Rosanna punti 80,500
6. D'Andrea Augusta punti 80,250
7. Zaia Barbara punti 79,500
8. Arrobbio Valentina punti 78,700
9. Berto Debora punti 77,200
10. Fabbro Sara punti 76,500
11. Galati Mara punti 75,000
12. Bortoli Silvia punti 74,500

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Giulio De Antoni

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di 1º livello di anestesia e rianimazione.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di 1º livello di Anestesia e Rianimazione, la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 322 in data 12 aprile 1999 del Direttore Generale:

1. Cosenza Francesco punti 74,905
2. Babuin Alberto punti 71,500
3. Targa Fabio punti 64,733

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Giulio De Antoni

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore - ostetrica.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore - ostetrica, la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 427 in data 24 maggio 1999 del Direttore Generale:

1. Bomben Antonella punti 57,362
2. De Paoli Giovanna punti 54,012
3. Flamia Caterina punti 48,580
4. Bianchini Walli punti 46,580
5. Celant Barbara punti 45,670
6. Giuppa Caterina punti 41,585

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Giulio De Antoni

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore, la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 526 in data 24 giugno 1999 del Direttore Generale:

1	Toffoli Donatella	punti 67,940
2	Da Frè Stefania	punti 67,755
3	Cuccaro Gabriela	punti 67,265
4	Dalla Colletta Eliane	punti 64,995
5	Marcon Michela	punti 63,170
6	Celant Barbara	punti 62,190
7	Lalla Sabrina	punti 62,090
8	Vanzin Michela	punti 60,555
9	Gasparotto Paola	punti 60,520
10	Mongiat Alessandra	punti 59,675
11	Pusiol Nelli	punti 55,895
12	Zucchelli Elisabetta	punti 55,495
13	Borghese Oriana	punti 55,335
14	Bertolo Fiammetta	punti 55,205
15	Ragogna Miriam	punti 53,905
16	Mander Gigliola	punti 53,275
17	Lot Emanuela	punti 53,265
18	Tassan Caser Luana	punti 53,225
19	Boccalon Gabriella	punti 51,485
20	Doratiotto Donatella	punti 51,300
21	Stefanel Paola	punti 50,703
22	Vida Federica	punti 50,340
23	Dusch Sandra	punti 50,218
24	Guidi Barbara	punti 50,195
25	Castellarin Cinzia	punti 50,135
26	Zaccarin Michela	punti 50,105
27	Draghi Stefania	punti 50,045
28	Vidoni Nicoletta	punti 49,738
29	Mion Marzia	punti 49,550
30	Cancian Patrizia	punti 49,425
31	Farace Gianni	punti 49,360
32	Belliato Cristina	punti 49,303
33	Sgrulletti Manola	punti 49,215
34	Antoniel Sonia	punti 49,130
35	Chiandotto Giovanna	punti 49,093
36	Girardi Ketti	punti 49,000
37	Cimolai Luigia	punti 48,870
38	Caccamo Elena	punti 48,275
39	Simonella Mara	punti 48,235
40	Carlin Andrea	punti 48,010
41	D'Antoni Raffaello	punti 47,960
42	Doro Romina	punti 47,760
43	Garofalo Marco	punti 47,750
44	Migliorini Gaia	punti 47,475
45	Tam Cristina	punti 47,320
46	Fratin Federica	punti 46,990
47	Massaro Wanda	punti 46,935
48	Bianco Elenia	punti 46,750
49	Muzzatti Tiziana	punti 46,738
50	Dall'Acqua Cristina	punti 46,705
51	Plos Barbara	punti 46,690
52	Gimigliano Romina	punti 46,525
53	Cozzarolo Catia	punti 46,280
54	De Martin Chatiuscia	punti 46,115
55	Fastelli Giulia	punti 46,045
56	Rossetto Mara	punti 46,010
57	Pavan Claudio	punti 45,665
58	Paesano Ivan	punti 45,580
59	Ciuk Annamaria	punti 45,515
60	Savoia Daniela	punti 45,425

61	Vallario Adriano	punti 45,350
62	Cirillo Tony Raffaele	punti 44,685
63	Mazzon Cristian	punti 44,665
64	Novello Sara	punti 44,415
65	Digiacomo Matilde	punti 44,335
66	Cencig Adriana	punti 44,333
67	Picco Silvia	punti 44,325
68	Fabris Serena	punti 44,290
69	Cella Sergio	punti 44,250
70	Ovan Lorenza	punti 44,103
71	Baratto Stefania	punti 44,020
72	Azzalin Jenni	punti 44,000
73	Valvasori Regina Anna Rita	punti 43,985
74	Nadalin Antonella	punti 43,855
75	D'Agostin Nadia	punti 43,690
76	Bertato Laura	punti 43,575
77	Di Marco Elena	punti 43,533
78	Bortolussi Marika	punti 43,268
79	Mella Ingrid Beatrice	punti 43,260
80	Santarossa Luana	punti 43,205
81	Lenarduzzi Luana	punti 43,205
82	Caravano Manuela	punti 43,013
83	Fuschini Doriana	punti 42,913
84	Brusut Sara	punti 42,835
85	Berton Roberta	punti 42,723
86	Sacchet Gessica	punti 42,685
87	Rosso Michela	punti 42,435
88	Bottaro Selena	punti 42,225
89	Sut Lisa	punti 42,120
90	Marcia Maria Grazia	punti 42,055
91	Pesola Sergio	punti 42,000
92	Battiston Lara	punti 41,665
93	Rosato Simonetta Antonia	punti 41,550
94	Pellarin Monica	punti 41,500
95	Maestrutti Giuseppe	punti 41,430
96	Falleti Antonino	punti 41,270
97	Savian Manuela	punti 41,170
98	Sanna Irene	punti 41,065
99	Andreatta Maria Antonia	punti 40,908
100	Montagner Debora	punti 40,860
101	Fabbri Gabriella	punti 40,675
102	Pinzano Morena	punti 40,390
103	Soncin Fabiola	punti 39,843
104	Drigo Manuela	punti 39,546
105	Colussi Ingrid	punti 39,505
106	Doret Monica	punti 39,395
107	Dell'Aquila Anna	punti 39,238
108	Bozzetto Sara	punti 39,024
109	Loi Marco	punti 38,976
110	Lorenzon Catya	punti 38,523
111	Sumelli Cristina	punti 38,340
112	Moro Melissa	punti 38,173
113	Deffendi Loris	punti 37,870
114	Bosa Michela	punti 37,763
115	Copat Katia	punti 37,680
116	Vidic Barbara	punti 37,255
117	Zanetti Michela	punti 37,148
118	Basile Roberta	punti 37,028
119	Ventoruzzo Gian Battista	punti 36,975
120	Cantarutti Tiziana	punti 36,775
121	Marson Rita	punti 36,580
122	Erbi Caterina	punti 36,525
123	Scodeller Anna	punti 36,500
124	Paradiso Gerardo	punti 36,120
125	Miceli Antonella	punti 35,750
126	Fregonese Laura	punti 35,550
127	Polesello Barbara	punti 35,365
128	Mongiat Lorj	punti 35,068
129	Ferrandini Serena	punti 34,336
130	Del Zotto Laura	punti 34,090
131	Sclauzero Anna	punti 33,935
132	Piazza Sonia	punti 33,275
133	Memola Tommaso	punti 30,935

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Giulio De Antoni

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di 1º livello di chirurgia generale.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di 1º livello di chirurgia generale, la

graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 567 in data 5 luglio 1999 del Direttore Generale:

1. Pisegna Cerone Lia punti 82,958
2. Talarico Carlo punti 69,750

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Giulio De Antoni

COMUNE DI FAGAGNA
(Udine)

Procedura selettiva per soli esami per il reclutamento a tempo indeterminato di un istruttore direttivo, responsabile del servizio urbanistico-ambientale - VII qualifica - area tecnica e tecnico-manutentiva.

È indetta la procedura concorsuale per soli esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo, responsabile del servizio urbanistico-ambientale - VII qualifica - area tecnica e tecnico-manutentiva.

- Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in architettura, ingegneria, urbanistica, geologia.
- Prova scritta: il giorno mercoledì 29 settembre 1999 ore 9.
- Prova pratica: il giorno giovedì 30 settembre 1999 ore 9.

Prova scritta: elaborato o test sulle seguenti materie: nozioni di diritto civile, ordinamento degli enti locali, legislazione statale e regionale in tema di opere pubbliche, legislazione in tema di espropriazione per pubblica utilità, norme in tema di progettazione, legislazione in materia di urbanistica ed edilizia pubblica e privata, legislazione in materia di tutela ambientale, topografia e costruzioni.

Prova pratica: la prova pratica potrà sostanziarsi a scelta della commissione esaminatrice nella predisposizione di un elaborato tecnico, di un elaborato tecnico-amministrativo ovvero di un atto amministrativo inerente le materie della prova scritta.

Durante lo svolgimento delle prove d'esame non è ammessa la consultazione di testi legislativi.

Prova orale: sulle materie riportate nella prova scritta e pratica; normativa inerente il personale degli enti locali.

Le domande di ammissione, redatte secondo le norme contenute nel bando di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione indirizzate al Comune di Fagagna, piazza Unità d'Italia, n. 3 - 33034 Fagagna - tel. 0432/812111 fax 0432/810065.

Il bando integrale del concorso potrà essere richiesto allo stesso indirizzo in orario d'ufficio - escluso il sabato - previo versamento delle sole spese di riproduzione.

Tutte le prove d'esame si svolgeranno in Palazzo Picco in via Del Tabacco n. 3 (adiacente in via Umberto I n. 100) a Fagagna.

Fagagna, 20 luglio 1999

Il SEGRETARIO COMUNALE:
Peresson

COMUNE DI GORIZIA

Avviso di assunzione di concorsi pubblici a tempo indeterminato.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato:

– tre posti di Programmatore, VI qualifica funzionale, di cui uno riservato al personale interno (per soli esami);

– un posto di Funzionario di Programmazione, VIII qualifica funzionale (per titoli ed esami);

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio, n. 1, telefono 0481383380 dalle 11.00 alle 12.00.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Rosamaria Olivo

COMUNE DI TRIESTE
Area risorse umane ed organizzazione
Servizio amministrazione del personale

Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Istruttore culturale (modellista), VI q.f.

È indetto un concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un posto di ruolo di Istruttore culturale (modellista) presso il Comune di Trieste.

Requisiti specifici: possesso del diploma di maturità; patente di guida non inferiore alla B.

Estratto dell'avviso di concorso: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 23 luglio 1999.

Presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 16.00 del 23 agosto 1999.

Tassa concorso lire 7.500, da versare presso la Tesoreria Comunale, via Pellico, 3 - Trieste ovvero tramite c/c/p. n. 205344 intestato al Comune di Trieste - Servizio Tesoreria, via Pellico, 3 - Trieste, precisando la causale del versamento.

Gli esami consistono in tre prove: scritta, pratica, orale.

Prova scritta: risoluzione di un questionario comprendente una serie di quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti: notizie storiche e finalità istituzionali dei Civici Musei Scientifici; conservazione e manutenzione delle collezioni; gestione e organizzazione delle collezioni; attrezzi e materiali d'uso del modellista.

Prova pratica: preparazione e/o restauro anche parziale di imbarcazioni e/o attrezzature e manovre correnti e fisse.

Prova orale: discussione su uno degli argomenti riguardanti le materie delle prove scritte; discussione su un argomento specifico dell'indirizzo (elementi di tecnica e metodi di preparazione modellistica, nozioni di restauro); elementi di storia della marineria; prevenzioni degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente; elementi di diritto amministrativo riferito agli Enti Locali e responsabilità, diritti e doveri dei pubblici dipendenti.

Qualora le domande di partecipazione superino le cento unità l'amministrazione ha la facoltà di indire una preselezione.

Data e luogo di effettuazione della prova preselettiva saranno pubblicati su una Gazzetta Ufficiale in uscita nel mese di settembre 1999. Tale comunicazione costituisce notifica a tutti gli interessati.

Ulteriori informazioni e copie del bando possono essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio Concorsi, telefono 040/675-4675/4312/4757 e all'U.R.P. telefono 040-6754850 - piazza Unità d'Italia, 6.

Le richieste per l'invio tramite posta di una copia del bando devono pervenire per iscritto al Comune di Trieste - Ufficio Concorsi, Servizio Amministrazione del Personale - piazza Unità d'Italia, 4 - c.a.p. 34100, con allegati francobolli per valore di lire 5.600 per le spese postali.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
Romana Meula Gobet